

## I SUPERIORI DEL CANONE 596 NEL CORPO SOCIALE DELLA CHIESA

FRANCESCO ROMANO

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La Chiesa è il corpo sociale di Cristo – 3. La forma giuridica è segno esteriore della vita interna della Chiesa – 4. Gli istituti religiosi appartengono al corpo sociale della Chiesa – 5. L'istituto religioso è una "società" che partecipa della stessa natura strutturale della Chiesa ed è retto dalla potestà ecclesiale che regge tutta la Chiesa "costituita e organizzata come società" – 6. Elaborazione del concetto di "potestà dominativa" dalla riflessione pretridentina al *Codex* del 1917 – 7. La potestà dominativa nella riflessione precodificiale del 1917 fino al *Codex* del 1983 – 8. Identità ontologica della potestà dei Superiori espressa nei §§1-2 del can. 596 – 9. Conclusione

### 1. INTRODUZIONE

Il *Codex* 1983 nel Libro II presenta la vita consacrata quale componente fondamentale del Popolo di Dio. Lo stato dei consacrati, pur non riguardando la struttura gerarchica della Chiesa, «appartiene tuttavia alla sua vita e alla sua santità»<sup>1</sup>. In ragione di questo legame tra la vita consacrata e la vita e la santità della Chiesa, la costituzione conciliare *Lumen Gentium* (n. 45) affida alla missione propria della Gerarchia ecclesiastica il compito di pascere l'intero Popolo di Dio, compreso coloro che sono entrati nello stato giuridico dei consacrati, per i quali essa deve regolare sapientemente con le sue leggi la pratica dei consigli evangelici, discernere le regole proposte da

---

<sup>1</sup> LG 44, n. 4; CIC, cann. 207 §2; 574.

esimi uomini e donne, ordinarle e approvarle autenticamente, come pure vigilare con la sua autorità sugli istituti per aiutarli a crescere secondo lo spirito dei fondatori.

La professione dei consigli evangelici e gli istituti di vita consacrata costituiscono un fatto essenzialmente ecclesiale. È la Chiesa, infatti, prosegue la *Lumen Gentium*, che con l'autorità affidatale da Dio, riceve i voti di coloro che fanno la professione. Inoltre, afferma il can. 576, «spetta alla competente autorità della Chiesa interpretare i consigli evangelici, regolarne la prassi con apposite leggi e costituirne forme stabili di vita mediante l'approvazione canonica».

Lo stato di vita consacrata entra a far parte dell'ordinamento giuridico della Chiesa inserendosi nella dinamica dei rapporti giuridici con lo stato di vita clericale e laicale. Tale ordinamento giuridico si rende comprensibile a partire dalle sue fonti bibliche e teologiche che, nel caso specifico, trovano la loro sintesi nella *Lumen Gentium* ove si presenta la Chiesa in Cristo sacramento, segno e strumento dell'intima unione dell'uomo con Dio e dell'unità di tutto il genere umano<sup>2</sup>; la Chiesa quale unica e complessa realtà risultante di un elemento umano e divino; società costituita da organi gerarchici e il Corpo mistico di Cristo<sup>3</sup>.

Questo corpo sociale viene strutturato dal suo Fondatore a partire dagli Apostoli che chiamò a sé per costituirli «a modo di collegio o ceto stabile, del quale mise a capo Pietro, scelto di mezzo a loro»<sup>4</sup>. Per portare a termine la missione divina fino alla fine dei tempi «gli Apostoli in questa società gerarchicamente ordinata, ebbero cura di costituirsi dei successori»<sup>5</sup>. La Chiesa, Popolo di Dio della Nuova Alleanza, vive e si edifica nella partecipazione all'ufficio profetico, sacerdotale e regale di Cristo.

L'inserimento dello stato di vita consacrata nella Chiesa viene mediato, sia a livello di Chiesa universale che di Chiesa particolare, dal rapporto con la Gerarchia ecclesiastica. Tutti gli istituti di vita consacrata sono retti dalla potestà che la

---

<sup>2</sup> Cfr. LG 1, n. 1.

<sup>3</sup> *Ibid.* 8, n. 8.

<sup>4</sup> *Ibid.* 1, n. 19.

<sup>5</sup> *Ibid.* 1, n. 20.

Chiesa riceve sacramentalmente da Cristo e sono soggetti alla sua Suprema Autorità, mentre i singoli membri devono obbedienza al Sommo Pontefice come loro Supremo Superiore<sup>6</sup>.

La condizione giuridica degli istituti di vita consacrata – istituti di vita consacrata di diritto diocesano o di diritto pontificio – deriva, inoltre, dal rapporto che essi hanno con la gerarchia ecclesiastica. In entrambi i casi il Legislatore riconosce loro una giusta autonomia di vita e specialmente di governo avendo come fine la tutela del proprio patrimonio spirituale<sup>7</sup>.

All'interno dell'unico corpo sociale di Cristo la vita consacrata è un dono per tutta la Chiesa e appartiene alla sua struttura ontologica. La professione dei consigli evangelici produce effetti giuridici nel rapporto di socialità che, attraverso i voti, si instaura non solo con Dio, ma anche con la Chiesa e con l'istituto.

La rilevanza di diritto pubblico degli istituti di vita consacrata, richiede che la Chiesa regoli con il suo ordinamento giuridico l'organizzazione della loro vita che deve essere retta da una specifica potestà ecclesiastica pubblica di governo ricevuta da Dio mediante il ministero della Chiesa (can. 618). La potestà dei superiori va ben oltre il semplice ambito organizzativo della comunità. Lo specifico che la qualifica è nell'esercizio della triplice missione di insegnare, santificare e governare (can. 619).

Il can. 596 §§1-3 delinea il tipo e l'ambito di potestà dei superiori, ma, allo stesso tempo, non intende dare soluzioni alla controversa problematica sulla sua origine e sulla sua natura, soprattutto se viene tenuto presente il corrispondente can. 501 §1 del *Codex* 1917 con la distinzione tra potestà "dominativa" e potestà ecclesiastica di governo.

Nel *Codex* vigente la scomparsa dell'aggettivo "dominativa" deve essere recepita come una scelta del Legislatore non priva di significato. Nella novità si avverte anche l'esigenza di approfondimento di una questione già dibattuta nell'ampio arco di tempo che separa la promulgazione del *Codex* 1917 da quella del *Codex* 1983. La dottrina giuridica e la nuova legislazione hanno consegnato al passato una concezione privatistica

---

<sup>6</sup> Cfr. CIC, can. 590 §§1-2.

<sup>7</sup> Cfr. CIC, can. 586 §1.

della potestà dei superiori nelle Religioni non appartenenti agli ordini clericali di diritto pontificio esenti.

Detto ciò, il Legislatore non ha inteso dire più di quanto ha formulato nel can. 596 e in altri luoghi del *Codex* 1983. Tuttavia, due paragrafi distinti per definire uno stesso oggetto, cioè il governo dei superiori appartenenti a istituti di vita consacrata con condizioni giuridiche diverse, ci induce a proseguire nell'investigazione, ben lungi dalla pretesa ardita di dare una soluzione esaustiva.

Il fulcro intorno al quale verte questo nostro studio sulla potestà di governo negli istituti di vita consacrata, è la *potestas sacra* nella Chiesa, corpo sociale di Cristo, a partire dalla riflessione conciliare sui *christifideles* sia chierici che laici dai quali provengono coloro che entrano nello stato di vita consacrata<sup>8</sup> senza, peraltro, costituire uno stato intermedio tra la condizione clericale e laicale<sup>9</sup>

## 2. LA CHIESA È IL CORPO SOCIALE DI CRISTO

La Costituzione dogmatica *Lumen Gentium* (n. 48) definisce la Chiesa "universale sacramento di salvezza" individuando nel popolo messianico il segno sacramentale (LG, 9). La Chiesa, quale *organismo visibile*, è una *società costituita da organi gerarchici*.

Nel segno sacramentale della Chiesa troviamo un popolo concreto; una comunità umana organizzata come società e strutturata secondo le esigenze della sua natura e del suo fine; inoltre, troviamo la presenza di un elemento divino, avendo per capo Cristo e per legge il nuovo precetto di amare come Cristo ci ha amati.

La Chiesa, pertanto, ha origine dalla volontà fondazionale di Cristo. Il popolo messianico, infatti, ha per capo Cristo, ha per legge il precetto di amare, è costituito da Cristo per una comunione di vita, di carità, e di verità come pure è da Lui assunto per essere strumento di redenzione per tutti (LG, 9). La Chiesa, a differenza delle società naturali, non risponde alle

---

<sup>8</sup> Cfr. CIC, can. 207 §2.

<sup>9</sup> Cfr. LG 43 n. 2.

istanze del diritto naturale dei giusnaturalisti. Essa è un'emanazione non della società naturale, bensì della volontà fondazionale di Cristo<sup>10</sup>.

La Chiesa, quindi, è una vera società che nasce da un atto di amore di Dio-Cristo, ma non come esigenza della natura sociale degli uomini. Essa persegue il fine che le è proprio, il bene comune soprannaturale, la *salus animarum* di ogni battezzato nella totalità del suo essere *persona* nella Chiesa<sup>11</sup>.

Il Concilio Vaticano II molto diffusamente ha applicato il termine "società" alla Chiesa<sup>12</sup>. Essa è definita *società visibile e comunità spirituale*<sup>13</sup>. La Chiesa nella sua dimensione sociale ha un aspetto istituzionale che le viene dalla sua organizzazione giuridica che struttura la società e la organizza.

Tuttavia, la Chiesa, considerata nella totalità del suo essere realtà sociale, trascende l'aspetto meramente giuridico del suo ordinamento per completarsi ed essere identificata con la componente pneumatica. Essa, sottolinea la *Lumen Gentium*, insieme alla Chiesa che è «ormai in possesso dei beni celesti, forma una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano e divino. Per una non debole analogia, quindi, è paragonata al mistero del Verbo incarnato»<sup>14</sup>.

Il Concilio Vaticano II ci presenta una Chiesa *totalmente* sociale, sia nella sua realtà pneumatica che in quella visibile

<sup>10</sup> Cfr. Pio X, *Errores Modernistarum: De constitutione Ecclesiae* in DENZINGER - SCHOMETZER (Dz-Sch.) 3452: «Alienum fuit a mente Christi Ecclesiam constituere veluti societatem super terram per longam saeculorum seriem duraturam; quin immo in mente Christi regnum caeli una cum fine mundi iamiam adventurum erat».

Pio XII, enc. *Mystici Corporis*, in AAS 35 (1943) 204-207. In questa enciclica il Papa delinea i tre momenti della fondazione della Chiesa: Cristo con la predicazione cominciò l'istituzione della Chiesa, nel sacrificio della croce la consumò, il giorno di Pentecoste la manifestò.

<sup>11</sup> Cfr. CIC, cann. 96, 205, 1752.

<sup>12</sup> Cfr. LG, 8 n. 1: *società costituita da organi gerarchici; organismo sociale*; n. 2: *costituita e organizzata come una società*; LG 9 n. 4: *riempita del suo Spirito e fornita di mezzi adatti per l'unione visibile e sociale*; LG n. 20: *società gerarchicamente ordinata*; GS 40 n. 2: *costituita e ordinata come società in questo mondo*; GS 44 n.3: *la Chiesa, avendo una struttura sociale visibile, che è appunto segno della sua unità in Cristo*.

<sup>13</sup> Cfr. GS 40 n. 2.

<sup>14</sup> Cfr. LG 8 n. 1.

alla quale appartiene l'istituzione e l'ordinamento giuridico. Illuminanti, a questo proposito, sono le parole di Paolo VI:

*La Chiesa si manifesta come una realtà strettamente unica, composta da un elemento al tempo stesso interiore ed esterno, per svolgere la sua missione nel mondo. Essa è il corpo sociale di Cristo, e ha per anima lo Spirito Santo, che informa quel corpo e lo arricchisce d'una duplice relazione sociale [...]. Perciò la costituzione della Chiesa è insieme pneumatica e istituzionale: la Chiesa è mistero di salvezza reso visibile dalla sua attività nella sfera esterna. In tal modo, nella Chiesa, come unione sociale umana, gli uomini si uniscono in Cristo e, per mezzo di Lui, con Dio, raggiungendo così la salvezza; e lo Spirito Santo è in Essa presente e operante in tutta l'estensione della vita di Lei. Vale a dire che la Chiesa-istituzione è allo stesso tempo intrinsecamente spirituale, soprannaturale [...]. Tutti gli elementi istituzionali e giuridici sono sacri e spirituali, perché vivificati dallo Spirito Santo. In realtà lo "Spirito" e il "Diritto" nella loro stessa fonte formano un'unione, in cui l'elemento spirituale è determinante; la Chiesa del "diritto" e la Chiesa della "carità" sono una sola realtà, della cui vita interna è segno esteriore la forma giuridica<sup>15</sup>.*

La Chiesa è divina e umana nella sua totalità. L'immagine di essa nella duplice distinzione corrisponde in modo improprio alla combinazione di due elementi da cui deriva un *tertium quid*. L'elemento spirituale e quello istituzionale *nella loro stessa fonte formano un'unione* inscindibile.

Possiamo dire, pertanto, che la Chiesa nella sua totalità è pneumatica e giuridica, è società nella sua totalità spirituale e nella sua visibilità istituzionale<sup>16</sup>, *paragonabile per una non debole analogia al mistero del Verbo incarnato*<sup>17</sup>.

<sup>15</sup> PAOLO VI, *Discorso al Congresso Internazionale di Diritto Canonico in Communicationes* 5 (1973) 126-130.

<sup>16</sup> *Ibid.* *Discorso al Congresso Internazionale di Diritto Canonico*, in AAS 62 (1970) 110: «Lasciate che invitiamo a guardare la Chiesa, anche nel suo aspetto esterno, temporale e giuridico, per ciò che ella è [...]. Sappiate anche voi vedere nella Chiesa, oltre lo schermo della sua profanità, la "societas spiritus"».

<sup>17</sup> Cfr. LG 8 n.1.

### 3. LA FORMA GIURIDICA È SEGNO ESTERIORE DELLA VITA INTERNA DELLA CHIESA

Il nuovo Israele, costituito in nuovo Popolo di Dio per fondersi in unità non secondo la carne, ma nello Spirito, nasce dal nuovo patto istituito nel sangue di Cristo. Un tempo non era neppure popolo, ma ora è il Popolo di Dio perché è stato rigenerato di un seme incorruttibile. Questo popolo, che è la Chiesa, è caratterizzato dalla sua stessa origine avendo per capo Cristo, per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio, per legge il precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha amati, per fine il Regno di Dio. La Chiesa, pur apparendo talora piccolo gregge, è stata costituita come sacramento visibile di questa unità salvifica per tutti e per i singoli.

La Chiesa è visibile nella sua struttura sociale<sup>18</sup>. Divenuti *christifideles* per il battesimo, i membri della Chiesa entrano a far parte del suo corpo sociale<sup>19</sup>, acquistano lo stato giuridico di cittadino, cioè soggetto di diritti e di doveri.

La visibilità della Chiesa nei suoi elementi esteriori ci interroga sulla sua immutabile identità ontologica. Passano le generazioni di fedeli come pure le situazioni storiche. I cambiamenti culturali e generazionali non incidono sull'identità della Chiesa. Il concetto giuridico di "istituzione" applicato alla Chiesa soddisfa il senso della domanda. Cristo è il capo della Chiesa, la presenza divina e immutabile. L'atto fondazionale della Chiesa è unico ed esclusivo di Cristo. L'ordinamento giuridico che si concretizza nell'organizzazione della Chiesa proviene dal suo Fondatore. La struttura istituzionale è l'oggettivazione dell'atto istituzionale di Cristo; essa garantisce l'immutabilità dell'identità nonostante il succedersi degli individui e delle generazioni.

La società – i fedeli organizzati in corpo sociale – è la for-

---

<sup>18</sup> Cfr. GS 44 n. 3: «La Chiesa, avendo una struttura sociale visibile, che è appunto segno della sua unità in Cristo, può far tesoro, e lo fa, dello sviluppo della vita sociale umana, non come se le mancasse qualcosa nella costituzione datale da Cristo, ma per conoscere questa più profondamente, per meglio esprimerla e per adattarla con più successo ai nostri tempi»; LG 8 n. 1 «L'organismo sociale della Chiesa è a servizio dello Spirito di Cristo che lo vivifica, per la crescita del corpo».

<sup>19</sup> Cfr. LG 14 n.1: «Nella quale [Chiesa] gli uomini entrano mediante il battesimo come per la porta»; CIC, can. 96.

ma che la Chiesa assume come istituzione. Essa possiede come nota peculiare di essere transpersonale e di avere una struttura organica<sup>20</sup>. La sua struttura societaria è dovuta a vincoli di unione istituzionalizzati che realizzano la comunione ecclesiastica e creano relazioni giuridiche. Si pensi alla partecipazione ai beni salvifici, alla comunione di fede, agli uffici e alle *funzioni* di insegnare, di santificare e di governare che perpetuano l'opera salvifica di Cristo, all'organizzazione ecclesiastica. Sono questi gli elementi sostanziali immutabili dell'ordinamento giuridico, cioè della Chiesa-istituzione, corrispondenti alla volontà fondazionale di Cristo.

La Chiesa-istituzione riceve dal suo Fondatore un ordinamento giuridico primario e originario. Gli elementi *essenziali* dell'ordinamento giuridico manifestano permanentemente l'opera salvifica di Cristo, sono costitutivi e connaturati con il progetto fondazionale, rappresentano le coordinate permanenti della Chiesa-istituzione: il popolo adunato dalla Parola, la professione di fede, i sacramenti, i carismi, il culto divino, i *tria munera*, la custodia del deposito rivelato, il governo ecclesiastico. È questo l'ordinamento sostanziale, l'insieme degli elementi costitutivi immutabili voluti da Gesù Cristo quando ha fondato la Chiesa-istituzione.

Vi sono, poi, nella Chiesa-istituzione, elementi variabili che costituiscono l'ordinamento *formale*, detto anche *materiale*, cioè la realizzazione storica del popolo di Dio, il modo concreto con cui nel suo divenire si configura all'immutabile volontà di fondazione, la struttura che si attua, l'incarnazione dell'ordinamento sostanziale, l'insieme delle norme e il sistema di rapporti che reggono il corpo sociale. «Nella concezione della Chiesa come sacramento, il dono invisibile di Dio – il carisma – si manifesta attraverso il segno visibile dell'istituzione. La Chiesa è nello stesso tempo carismatica e istituzionale».<sup>21</sup> La Chiesa è un'unica realtà di ordine pneumatico e spirituale<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> Cfr. LG 8 n.2: «Questa Chiesa, in questo modo costituita e organizzata come società, sussiste nella Chiesa Cattolica, governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui».

<sup>21</sup> Cfr. C. CORRAL SALVADOR, *Chiesa cattolica*, in *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, a cura di Carlos Corral Salvador, Velasio De Paolis, Gianfranco Ghirlanda, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo, 1993, pp. 160-169.

<sup>22</sup> Cfr. Pio XII, Encicl. *Mystici Corporis*, in AAS 35 (1943) 224: «Qua-

In questo modo il rapporto tra carisma e istituzione viene sottratto a una lettura spesso riduttiva quando i due termini sono presentati in conflitto tra di loro. La Chiesa-istituzione nei suoi elementi essenziali è irriformabile. Può essere riformabile, invece, solo a livello di ordinamento formale. Anzi, è necessario che ciò avvenga perché la Chiesa sia segno sacramentale di salvezza sempre più autentico e fedele alla volontà del suo Fondatore, quel perfezionamento costante della relazione tra la Chiesa del diritto e la Chiesa della carità che *sono una sola realtà, della cui vita interna è segno esteriore la forma giuridica*<sup>23</sup>.

#### 4. GLI ISTITUTI RELIGIOSI APPARTENGONO AL CORPO SOCIALE DELLA CHIESA

La *Lumen Gentium*, riprende l'analogia con il corpo umano per spiegare l'unità strutturale del corpo mistico nella pluralità e diversità di membri e di uffici. La Chiesa è «costituita e organizzata come società»<sup>24</sup>. I credenti in Cristo formano un solo *corpo sociale* per l'azione dell'unico Spirito che nel battesimo li conforma a Cristo e li costituisce in un solo corpo<sup>25</sup>. Il corpo sociale di Cristo manifesta la sua organicità nell'assolvere alle diverse funzioni ricevute in dono per la vitalità e la crescita spirituale di tutta la Chiesa. Pertanto, la prerogativa per essere parte del corpo sociale della Chiesa è prima di tutto il battesimo, mediante il quale «l'uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa costituito persona, con i doveri e i diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri, in quanto sono nella comunione ecclesiastica»<sup>26</sup>. La seconda prerogativa è la connessione comunionale.

---

propter funestum etiam eorum errorem dolemus atque improbamus, qui commenticiam Ecclesiam sibi somniant, utpote societatem quondam caritate alitam ac formatam, cui quidam – non sine despicientia – aliam opponunt, quam iuridicam vocant [...]. Nulla igitur veri nominis oppositio vel repugnantia haberi potest inter invisibilem, quam vocant, Spiritus Sancti missionem, ac iuridicam Pastorum Doctorumque a Christo acceptum munus».

<sup>23</sup> Cfr. *vide supra* nota 15.

<sup>24</sup> LG 8, n.2.

<sup>25</sup> LG 7, nn. 2; 3.

<sup>26</sup> CIC, can. 96.

Parte essenziale di questo corpo sociale è data dalla presenza della vita consacrata e degli istituti religiosi<sup>27</sup>. L'istituto religioso è una *società* dove si conduce una vita fraterna in *comunità* e si entra a far parte con l'emissione dei voti pubblici<sup>28</sup>. Tra il religioso e Dio si rinnova l'alleanza battesimale con un nuovo patto che è espressione più perfetta della consacrazione battesimale.

Tra la dimensione sociale della Chiesa e degli istituti di vita consacrata esiste una forte analogia: la Chiesa è stata istituita da Cristo e si costruisce sul battesimo; gli istituti di vita consacrata sono istituiti dalla Chiesa e si costruiscono sulla professione dei consigli evangelici che, a loro volta, affondano le loro radici nel battesimo ed esprimono in modo visibile l'anelito della Chiesa di conformarsi alla vita casta, povera e obbediente del suo Fondatore. L'ecclesialità della professione dei consigli evangelici è data dalla natura dei voti emessi come pubblici in quanto ricevuti *nomine eccelsiae*<sup>29</sup>. La vita consacrata in tali istituti è, invece, di istituzione divina ed entra a far parte della struttura ontologica della Chiesa. Essa «appartiene fermamente alla sua vita e alla sua santità»<sup>30</sup>. La *Lumen Gentium* inserisce i consigli evangelici «fondati sulle parole e sugli esempi del Signore e raccomandati dagli Apostoli, dai Padri e dai dottori e pastori della Chiesa», nella struttura carismatica della Chiesa presentandoli come un «dono divino»<sup>31</sup>.

Gli istituti religiosi sono «chiesa» e partecipano degli elementi strutturali e costitutivi della Chiesa considerata nella duplice natura carismatica e istituzionale. Come la Chiesa appartiene alla volontà fondazionale di Cristo, anche la vita religiosa è di istituzione divina perché rinviene le sue radici nel

---

<sup>27</sup> Cfr. R. CASTILLO LARA, *De ecclesialitate vitae religiosae in Codice Iuris Canonici in Periodica* 74 (1985) 421: «Vita religiosa pertinet ad naturam sacramentalem Ecclesiae et est elementum eius essenziale, adeo ut dici possit sine ea Ecclesiam non esse talem».

<sup>28</sup> Cfr. CIC, can. 607 §2.

<sup>29</sup> Cfr. CIC, can. 1192 §1.

<sup>30</sup> Cfr. LG 44, n. 4; CIC can. 574 §§ 1 e 2.

<sup>31</sup> Cfr. LG 43, n. 1. In maniera ancor più lapidaria il can. 575 sintetizza lo stesso concetto: «I consigli evangelici, fondati sull'insegnamento e sugli esempi di Cristo Maestro, sono un dono divino che la Chiesa ha ricevuto dal Signore e con la sua grazia sempre conserva».

comune fondamento del battesimo e nell'esigenza di dare compiutezza alla vita cristiana rispondendo all'iniziativa di Cristo che chiama a stare con sé abbandonando ogni cosa nel suo nome *si vis perfectus esse*<sup>32</sup>.

La vita consacrata, essendo una componente costitutiva della Chiesa-istituzione, partecipa del suo ordinamento giuridico primario e originario che ha ricevuto dal suo Fondatore con i suoi elementi *essenziali* e permanenti: la professione dei consigli evangelici come espressione della condizione di vita vissuta concretamente da Cristo; il santo proposito di conformarsi per questa via alla sua vita.

La natura theandrica della Chiesa porta la vita consacrata a partecipare non solo della natura carismatica, ma anche di quella strutturale. Pertanto, l'ordinamento giuridico *formale* è la realizzazione storica dell'originaria e primaria volontà fondazionale di Cristo. I fondatori degli istituti di vita consacrata sono, in realtà, mediatori di un dono-carisma dello Spirito, dato per organizzare la vita comunitaria di quanti sono stati chiamati a vivere i consigli evangelici come espressione più perfetta della consacrazione battesimale.

La dimensione strutturale della Chiesa riconosce gli istituti di vita consacrata come componente costitutiva di essa. La loro istituzione è di natura ecclesiastica<sup>33</sup> e comporta *ipso iure* la personalità giuridica di diritto pubblico ecclesiastico<sup>34</sup>. La regola e le costituzioni, che formano il codice fondamentale di ogni istituto di vita consacrata, sono approvate dalla competente autorità ecclesiastica con un atto di governo proprio della potestà legislativa ed entrano a far parte dell'intero ordinamento giuridico della Chiesa. Per questo, non possono essere modificate senza il suo consenso<sup>35</sup> perché il patrimonio spirituale dell'istituto è parte del patrimonio spirituale della Chiesa stessa.

Gli istituti religiosi sono parte integrante della struttura della Chiesa. Sono una modalità specifica della sequela di Cristo all'interno di una legislazione propria che salvaguarda

---

<sup>32</sup> Cfr. Mt 19, 21.

<sup>33</sup> Cfr. CIC, cann. 576; 579.

<sup>34</sup> Cfr. CIC, cann. 634 §1; 116 §1.

<sup>35</sup> Cfr. CIC, can. 587 §2.

l'identità e organizza la vita comunitaria in vista di uno stesso fine da conseguire.

All'interno dell'unico corpo sociale di Cristo «l'istituto religioso è una società i cui membri, secondo il diritto proprio, emettono i voti pubblici perpetui oppure temporanei da rinnovarsi alla scadenza, e conducono vita fraterna in comunità»<sup>36</sup>. Questa *società* non è chiusa in se stessa, ma vive in un rapporto organico di comunione con tutte le membra del corpo sociale del Signore. Per questo la vita religiosa è un dono per tutta la Chiesa e appartiene alla sua struttura ontologica.

Dalla professione dei consigli evangelici derivano effetti giuridici. Il consacrato instaura un rapporto di socialità non solo con Dio, al quale fa voto, ma anche con la Chiesa e con la comunità religiosa. Per la rilevanza di diritto pubblico degli istituti di vita consacrata, la Chiesa provvede all'organizzazione comunitaria della vita con il proprio ordinamento giuridico: erezione e soppressione della casa; governo degli istituti, ammissione dei candidati e formazione, obblighi e diritti dei loro membri, apostolato degli istituti, separazione dei membri dall'istituto.

Considerata la natura carismatica e strutturale della Chiesa, la partecipazione degli istituti di vita consacrata alla stessa natura strutturale richiede che essi siano retti da una specifica potestà ecclesiastica di governo.

##### 5. L'ISTITUTO RELIGIOSO È UNA "SOCIETÀ" CHE PARTECIPA DELLA STESSA NATURA STRUTTURALE DELLA CHIESA ED È RETTO DALLA POTESTÀ ECCLESIALE CHE REGGE TUTTA LA CHIESA "COSTITUITA E ORGANIZZATA COME SOCIETÀ"

Se nella vita religiosa il processo associativo è una sua intrinseca esigenza, la legittima autorità è assolutamente necessaria come suo *elemento formale*<sup>37</sup> che la struttura e la organizza. Autorità intesa sia come principio coordinativo o

<sup>36</sup> Cfr. CIC, can. 607 §2.

<sup>37</sup> J. F. CASTAÑO, *Ius Ecclesiae Constitutionale*, Vol. II, *Quaestiones selectae*, Romae 1976, p. 212-224.

*corpus normativum* che come gerarchia o persone costituite in autorità che organizzano e strutturano la società. Per questo l'autorità è stimata così necessaria per la società che questa non può esistere senza di quella. A questo proposito Francisco De Vitoria afferma che "si cives omnes in hoc conveniant [cioè di liberarsi dall'autorità] pactum esse nullum et invalidum, utpote contra ius naturale"<sup>38</sup>.

Nell'ordinamento canonico l'istituto religioso viene assimilato alla figura giuridica di "società", per permettere ai suoi membri di conseguire le finalità proprie della professione religiosa e della vita fraterna<sup>39</sup>, secondo l'insegnamento del Concilio Vaticano II quando afferma che "la Chiesa è costituita e organizzata come società"<sup>40</sup>.

La legittima autorità preposta a organizzare e guidare la vita di coloro che con la professione dei consigli evangelici diventano membri di questa *società*, è in grado di reggere la comunità affidatale mediante quella potestà ecclesiastica di governo che le è propria in base al principio *talis societas talis potestas*<sup>41</sup>.

La potestà che Cristo conferisce alla Chiesa non deve essere confusa con la potestà di ordine naturale propria di qualsiasi organizzazione sociale. Ogni potestà procede dall'alto, ma nella società civile e nella Chiesa la dinamica del conferimento è diversa in ragione della natura theandrica di quest'ultima<sup>42</sup>.

Nella società civile il popolo sovrano demanda la potestà di governo a coloro che ne detengono l'ufficio. È Cristo, invece, che conferisce sacramentalmente alla sua Chiesa la *sacra potestas* attraverso il battesimo e l'ordine sacro<sup>43</sup>.

<sup>38</sup> FRANCISCO DE VITORIA, *De potestate civili*, Madrid, 1934, p. 189-190.

<sup>39</sup> Cfr. CIC, can. 607 §2.

<sup>40</sup> Cfr. LG 8, n 2.

<sup>41</sup> Cfr. A. OTTAVIANI, *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1958, vol. I, p. 58: «Inde fluit imperandi ius seu auctoritas, unde orta est societas».

<sup>42</sup> *Vide supra* sottotitolo n. 2 "La Chiesa è il corpo sociale di Cristo": la Chiesa non è un'esigenza della natura sociale degli uomini, ma l'emanazione di un atto di amore di Cristo; cfr. Rm. 13, 1: «non c'è autorità se non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio».

<sup>43</sup> La potestà sacra è stata data da Dio alla Chiesa e da essa i Pastori la ricevono direttamente. Il Popolo cristiano non trasmette la potestà ai Pastori, ma solo designa le loro persone tramite l'autorità preposta. Così

Gli istituti di vita consacrata appartengono alla Chiesa e sono essi stessi Chiesa. Pertanto, la loro identità è di ordine soprannaturale. Essi, infatti, sussistono in ragione della professione dei consigli evangelici che, essendo espressione della consacrazione battesimale, è di istituzione divina. Dunque, gli istituti di vita consacrata, per il fatto di essere essi stessi Chiesa, sono retti dalla potestà ecclesiale che regge tutta la Chiesa e la loro organizzazione comunitaria viene assunta nell'ordinamento giuridico della Chiesa.

L'ufficio di superiore, come ogni altro ufficio nella Chiesa costituito stabilmente per ordinamento sia divino che ecclesiastico per un fine spirituale, necessita della potestà sacra per poter essere esercitato<sup>44</sup>. Come è noto, la Chiesa costituita sul fondamento degli Apostoli è depositaria della potestà sacra che Cristo ha trasmesso agli stessi Apostoli e ai loro successori in ordine all'esercizio dei *tria munera* di insegnare, santificare e governare. A questo proposito, seguendo l'insegnamento della *Lumen Gentium* n. 21, «nella persona dei Vescovi [...] è presente in mezzo ai credenti il Signore Gesù Cristo, Pontefice Sommo» il quale «per mezzo dell'eccelso loro ministero predica la parola di Dio a tutte le genti e continuamente amministra ai credenti i sacramenti [...] e, infine, con la loro sapienza e prudenza, dirige e ordina il popolo del Nuovo Testamento nella sua peregrinazione verso l'eterna beatitudine. [...] Insegna quindi il Santo Concilio che con la consacrazione episcopale viene conferita la pienezza del sacramento dell'Ordine. [...] La consacrazione episcopale conferisce pure, coll'ufficio di santificare, gli uffici di insegnare e governare che per loro natura non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col Capo e con le membra del Collegio».

---

il Papa riceve direttamente da Cristo la potestà con la legittima elezione e accettazione canonica; allo stesso modo anche i vescovi con la consacrazione episcopale. La proposizione del Sinodo di Pistoia con cui viene detto che i fedeli trasmettono la potestà ai Pastori, è stata dichiarata eretica: «Propositio, quae statuit, "potestatem a Deo datam Ecclesiae, ut communicaretur pastoribus, qui sunt eius ministri pro salute animarum"; sic intellecta, ut a communitate fidelium in pastores derivetur ecclesiastici ministerii ac regiminis potestas: – haeretica» (cfr *Dz-Sch* 2602: *Errores Synodi Pistoriensis*).

<sup>44</sup> Cfr. CIC, cann. 145 §1; 131 §1.

La *Nota explicativa praevia*, unita da Paolo VI allo schema della *Lumen Gentium*, sottolinea che l'ordinazione episcopale conferisce una partecipazione ontologica, ma non una *potestas ad actum expedita*<sup>45</sup>. Il libero esercizio di questa potestà viene conseguito con la *determinazione canonica* o *giuridica*, ovvero con la concessione di un ufficio ecclesiastico o con l'assegnazione di sudditi<sup>46</sup>.

Cristo ha trasmesso sacramentalmente alla Chiesa la pote-

---

<sup>45</sup> Cfr. *Nota explicativa praevia*, in *Enchiridion Vaticanum (EV)*, vol. 1, nn. 448-456: «Uno diventa "membro del collegio" in virtù della consacrazione episcopale e mediante la comunione gerarchica col capo del collegio e con le membra. Cfr. n. 22, §, in fine [v. gr. LG].

Nella consacrazione è data una "ontologica" partecipazione dei sacri "uffici", come indubbiamente consta dalla tradizione, anche liturgica. Volutamente è usata la parola "uffici" (munerum), e non "potestà" (potestatum), perché quest'ultima voce potrebbe essere intesa come di potestà "liberamente esercitabile" (ad actum expedita). Ma perché si abbia tale libera potestà, deve accedere la canonica o "giuridica determinazione" (iuridica determinatio) da parte dell'autorità gerarchica. E questa determinazione del potere può consistere nella concessione di un particolare ufficio o nell'assegnazione dei sudditi, ed è concessa secondo le "norme" approvate dalla suprema autorità. Una siffatta ulteriore norma è richiesta dalla natura della cosa (*ex natura rei*), trattandosi di incarichi che devono essere esercitati da "più soggetti", per volontà di Cristo gerarchicamente cooperanti. È evidente che questa «comunione» «nella vita» della Chiesa è stata applicata, secondo le circostanze dei tempi, prima di essere per così dire codificata "nel diritto".

Perciò è detto espressamente che è richiesta la "gerarchica" comunione col Capo della Chiesa e con le membra. "Comunione" è un concetto tenuto in grande onore nell'antica Chiesa (e anche oggi specialmente in Oriente). Per essa non s'intende di un certo vago "affetto", ma una "realtà organica", che richiede forma giuridica e insieme è animata dalla carità. La Commissione quindi, quasi d'unanime consenso, stabilì che si scrivesse: «nella "gerarchica" comunione». Cf. Modo 40 e anche quanto è detto della "missione canonica", sotto il n. 24.

I documenti dei recenti Sommi Pontefici circa la giurisdizione dei Vescovi si devono interpretare di questa necessaria determinazione dei poteri».

<sup>46</sup> Cfr. L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico, commento giuridico pastorale*, Napoli 1988, vol. I, p. 175, n. 812: «La *determinazione giuridica* di cui parla la "Nota" non è altro che la *missio canonica*, senza la quale gli atti sacramentali sarebbero illeciti, ma per sé validi – ad eccezione del sacramento della penitenza, per la quale non basta la potestà di ordine (can. 966 §1) – mentre gli atti di governo sarebbero per sé privi d'effetto».

stà sacra che sostanzialmente è unica. Essa, tuttavia, soltanto per quanto riguarda il suo esercizio si articola in *potestas sanctificandi, docendi, regendi*. La *Lumen Gentium* n. 21, afferma che la consacrazione episcopale conferisce la pienezza del sacramento dell'Ordine e, allo stesso tempo, l'ufficio di santificare, insegnare e governare. La *Nota explicativa praevia*, come abbiamo segnalato nella nota n. 45, precisa che volutamente è stato usato il termine *munus* e non *potestas*, per specificare che si tratta di "uffici" e non di "potestà liberamente esercitabili". Pertanto, l'*ontologica partecipazione dei sacri uffici* che scaturisce dalla consacrazione episcopale necessita della *iuridica determinatio*, cioè la *missio canonica* da parte dell'autorità gerarchica, per il conferimento del libero esercizio della potestà. Quanto all'autorità gerarchica che deve autorizzare l'esercizio della potestà sacra che Cristo ha conferito alla Chiesa, essa è legata al diritto di successione apostolica di Pietro e degli Apostoli. L'*executio*, cioè l'autorizzazione all'esercizio della potestà, è richiesta per la salvaguardia della comunione ecclesiale. Ancora una volta *Lumen Gentium* n. 21 insegna che «gli uffici di santificare, insegnare e governare per loro natura non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col Capo e con le membra del Collegio»<sup>47</sup>.

La potestà sacra appartiene alla Chiesa per volontà del suo Fondatore. Essa è unica nella sua realtà ontologica, ma l'articolazione in *potestas sanctificandi, docendi, regendi* è solo in ragione del suo esercizio richiesto dall'ufficio, in quanto non tutti gli uffici ecclesiastici comportano l'esercizio pieno della *sacra potestas*.

Il Romano Pontefice consegue potestà piena e suprema nella Chiesa dal momento dell'accettazione della legittima elezione, purché sia già insignito del carattere episcopale<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> La *Nota explicativa praevia* si chiude con un "nota bene": «Senza la comunione gerarchica l'ufficio sacramentale-ontologico, che si deve distinguere dall'aspetto canonico-giuridico, "non può" essere esercitato».

<sup>48</sup> Cfr. CIC, can. 332 §1. Paolo VI con la Cost. Ap. *Romano Pontifici eligendo* (1. 10. 1975) modificava una prassi che si era consolidata per secoli e che troviamo codificata nel can. 219 del CIC 1917 secondo la quale il Romano Pontefice ottiene la piena e suprema potestà, annessa *iure divino* al suo ufficio, fin dal momento in cui dichiara di accettare

I vescovi esercitano la potestà sacra che deriva loro dall'ufficio episcopale della loro ordinazione soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione dal Romano Pontefice con la concessione di un particolare ufficio o con l'assegnazione di sudditi, come sottolinea la *Nota explicativa praevia*. Questa procedura rende evidente il rapporto di comunione gerarchica che si instaura tra il Vescovo di Roma e il Collegio Episcopale<sup>49</sup>.

Il vescovo con l'imposizione delle mani riceve il *munus*, ovvero il massimo grado di partecipazione al *munus* del ministero apostolico che Cristo ha dato agli Apostoli.

Il presbitero partecipa al *munus* del ministero del vescovo, ma in grado inferiore dovuto a una differenza di pienezza dello stesso sacramento: «Il presbitero, in virtù del suo ufficio, limitato rispetto a quello del vescovo, perché diverso è il grado di partecipazione al *munus* del ministero apostolico, non può esercitare tutta la potestà sacramentale di santificazione rice-

---

l'elezione. La nuova prassi codificata nel can. 332 §1 del CIC 1983 è disciplinata dalla Cost. Ap. *Universi Dominici Gregis* (22. 2. 1996). Il cambiamento risponde a una evidente esigenza di convenienza che colui che diventa Capo del Collegio Apostolico ne faccia anche parte attraverso l'ordinazione episcopale. Con ciò, «senza risolvere una dibattuta questione teologica: se l'eleto che non sia vescovo ottiene la giurisdizione sulla Chiesa universale dal momento stesso della sua accettazione – che non sarebbe tale se non includesse l'intenzione di ricevere l'ordine episcopale, giacché il Papa è il Vescovo della Chiesa di Roma – o se sia richiesta la ricezione effettiva dell'ordine episcopale. Bisogna tener conto del fatto che, per secoli, normalmente l'elezione del papa ricadeva su un presbitero, e non di rado su un diacono: il caso più significativo è forse quello di Adriano V, eletto l'11 VII 1276 essendo diacono, e deceduto il 18 VIII dello stesso anno senza aver ricevuto neanche l'ordinazione sacerdotale. I Papi hanno realizzato atti di giurisdizione sulla Chiesa universale dal momento stesso della loro elezione, anche quando non avevano ancora ricevuto l'ordinazione episcopale» (Cfr. commento al can. 332 §1 in *Codice di Diritto Canonico e Leggi Complementari Commentato*, Edizione italiana diretta da Juan Ignacio Arrieta, Colletti a S. Pietro Editore, Roma, 2004, p. 277).

<sup>49</sup> Cfr. UGUCCIONE, *Summa super Decreto, Dictum Gratiani "Quoad ordinatio"*, ante c. 1, C 9, q. 1, *Codice* 2280, fl. 160ra: «inter catholicos et hereticos episcopos nulla est differentia quoad ordinem, sed est quoad executionem, quia ut dictum est a quolibet episcopo datur ordo, dummodo fiat in forma ecclesiae, sed executionem nullus habet vel dare potest, nisi sit in ecclesia».

vuta nell'ordinazione, e tramite la missione canonica riceve la potestà di governare che gli è necessaria per espletare il suo ministero»<sup>50</sup>. Trattandosi della medesima potestà sacra partecipata da Cristo, il dislivello tra il *munus* dei vescovi e dei presbiteri non comporta una differenza sostanziale. La diversa partecipazione al *munus* del ministero apostolico è funzionale alla loro reciproca integrazione. La *Lumen Gentium* definisce l'ambito della potestà del presbitero rispetto a quella del vescovo con i termini *cooperare, cooperatore*<sup>51</sup>. Siffatta terminologia, ripresa dal can. 129 §2, ci sarà utile per illuminare e inquadrare l'ambito e la natura dell'*habilitas* dei laici alla *sacra potestas*.

Il laico con il battesimo, divenuto *christifidelis*, entra a far parte della dimensione sociale della Chiesa, è costituito *persona* con gli obblighi e i diritti che sono propri dei cristiani<sup>52</sup>, conseguendo «una fondamentale uguaglianza nella dignità e nell'azione, per cui tutti cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno»<sup>53</sup>, pur compiendo ognuno funzioni *socialmente* diversificate. Questo è reso possibile per la partecipazione dei *tria munera, sanctificandi, docendi e regendi*, di Cristo alle membra del corpo sociale della Chiesa. Il primo e più immediato inserimento nel corpo sociale della Chiesa del triplice ufficio sacerdotale, profetico e regale, corrispondente ai tre aspetti messianici di Cristo, avviene in forza del battesimo e continua a essere efficace per compiere tutte quelle funzioni, *iura* e *officia*, non legate all'ordine sacro, ma indubbiamente proprie del battezzato divenuto *persona in ecclesia* secondo il can. 96.

Tuttavia, soltanto i chierici sono abilitati a ottenere uffici, per il cui esercizio si richiede la potestà di ordine o la potestà di governo ecclesiastico<sup>54</sup>. Ovviamente, gli uffici il cui esercizio

---

<sup>50</sup> Cfr. G. GHIRLANDA, *Il Diritto nella Chiesa mistero di comunione, compendio di diritto ecclesiale*, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo, 1990, p. 262.

<sup>51</sup> Cfr. LG 28 n. 2: «Presbyteri, ordinis Episcopalis providi cooperatores»; «Episcopus vero Sacerdotes cooperatores suos ut filios et amicos consideret».

<sup>52</sup> Cfr. CIC, can. 96.

<sup>53</sup> Cfr. CIC, can. 208.

<sup>54</sup> Cfr. CIC, can. 274 §1.

richiede la potestà di ordine, *ex natura rei*, sono riservati ai chierici.

Anche il potere di reggere e guidare *socialmente* i fedeli nella sua triplice funzione legislativa esecutiva e giudiziaria compete ai chierici<sup>55</sup>. I laici possono essere chiamati solo a titolo di *cooperazione* (can. 129 §2) nell'esercizio della medesima potestà in quanto solo i chierici sono ritenuti *habiles* (129 §1) alla potestà di governo<sup>56</sup>, ma non tutti i chierici, come abbiamo appena esposto, sono soggetti *habiles* per tutti i gradi della potestà di governo.

Il can. 274 §1 si presenterebbe come limitazione del disposto del can. 129 §2 nel riconoscere ai soli chierici l'*habilitas* ad ottenere uffici.

L'ufficio è l'elemento che determina la potestà ordinaria. La potestà di governo è annessa dal diritto all'ufficio conferito mediante la missione o provvisione canonica<sup>57</sup>. La potestà di governo, quindi, essendo costitutiva dell'ufficio stesso, raggiunge il titolare dell'ufficio attraverso la provvisione canonica e non per un atto successivo del superiore. Quando manca l'ufficio o il diritto a conseguirlo, la potestà non potrà essere ordinaria, ma delegata. In tal senso, il can. 274 §1 «non nega l'abilità dei laici ad avere potestà di governo, ma la limita agli uffici che non richiedono né la potestà di ordine né la potestà di governo ecclesiastico. In altre parole, i laici non possono ricevere potestà ordinaria di governo, ma soltanto delegata. Esclusi gli uffici, la cooperazione dei laici si dovrebbe limitare alla

---

<sup>55</sup> Cfr. CIC, can. 129 §1.

<sup>56</sup> Potestà di ordine e potestà di giurisdizione hanno una fonte diversa. «La potestà di ordine è conferita con il sacramento, mentre la potestà di giurisdizione è annessa all'ufficio conferito mediante la missione o provvisione canonica [...]. La potestà di governo non viene dall'ordine sacro, anche se è la base, ma dall'ufficio e missione canonica, che non è un sacramento. Di fatto, ci sono sempre stati e ci sono ancora sacerdoti e vescovi senza potestà di governo o giurisdizione, come ad es. i Vescovi titolari ed emeriti, e, viceversa, ministri sacri, che senza ricevere la consacrazione episcopale, hanno potere di governo episcopale, quali i prefetti e gli amministratori apostolici stabilmente costituiti (cfr. can. 381 §2)», Cfr. J. GARCIA MARTIN, *Le Norme Generali del Codex Iuris Canonici*, Ediurcla, 1995, p. 425-427.

<sup>57</sup> Cfr. CIC, can. 131 §1.

potestà delegata e alle facoltà abituali. Né il can. 129 §2 né il can. 274 §1 negano l'idoneità dei laici all'esercizio della potestà di governo. Anzi, il can. 129 §2 la riconosce espressamente. E, come detto più volte, nessuno può esercitare una potestà che non possiede; se i laici possono *cooperare* nell'esercizio, vuol dire che hanno tale potestà, e quindi sono abili ad averla»<sup>58</sup>. Questi principi trovano applicazione nel can. 228 §§1-2 quando viene riconosciuto ai laici, non un diritto, ma la capacità ad essere assunti dai sacri Pastori in quegli uffici ecclesiastici e in quegli incarichi che sono in grado di esercitare secondo le disposizioni del diritto, ovvero con quei limiti che il diritto definisce<sup>59</sup>.

La potestà di governo o di giurisdizione si radica nella potestà di ordine<sup>60</sup>. *L'habilitas* dei laici a *cooperare* ha la sua radice nel battesimo. Dalla gerarchia vi sono chiamati perché ne sono sacramentalmente capaci in quanto laici battezzati, e non viceversa<sup>61</sup>.

Questa disamina sulla *sacra potestas* nella Chiesa apre alcuni interrogativi che richiamano la nostra attenzione a un ambito circoscritto di essa, cioè agli istituti di vita consacrata

<sup>58</sup> J. GARCIA MARTIN, *Le Norme Generali*, op. cit. p. 431-432.

<sup>59</sup> Cfr. commento al can. 228 in *Codice di Diritto Canonico e Leggi Complementari Commentato*, Edizione italiana diretta da Juan Ignacio Arrieta, Colletti a S. Pietro Editore, Roma, 2004: «Correttamente questo canone fa uso dell'espressione *habiles sunt*, nei suoi due paragrafi, giacché non si tratta di diritti, ma di capacità. Solo un malinteso "democraticismo", contrario alla costituzione divina della Chiesa, può portare a intendere queste capacità come diritti fondamentali. Il limite di queste capacità è determinato dal sacramento dell'Ordine: i laici non dispongono della capacità necessaria per quegli uffici e per quelle funzioni che esigono un qualche grado del sacramento dell'Ordine come requisito di validità degli atti che si devono porre in essere».

<sup>60</sup> Cfr. A. MONTAN, *Il diritto nella vita e nella missione della Chiesa, Introduzione, Norme generali, Il popolo di Dio*, EDB, Bologna, 2001, p. 169: «Per i presbiteri e i diaconi la partecipazione all'esercizio della *sacra potestas* di governo, in forma più o meno intensa è fondata sul sacramento dell'ordine. I ministri sacri hanno una predisposizione radicale alla potestà di governo, in quanto questa è essenzialmente connessa all'ordine (cf. l'affermazione del can. 274 §1)».

<sup>61</sup> Cfr. U. BETTI, *In margine al nuovo Codice di Diritto Canonico*, in *Antonianum* 58 (1983) 640-642; LG 33; Esort. Ap. *Christifideles laici*, n. 23 in *EV*, vol. 11, marg. 1698.

in relazione alla loro potestà di governo. Quanto è riferibile alla Chiesa in genere, quanto rientra nella sua costituzione ontologica – la Chiesa costituita e organizzata come società, i credenti in Cristo che formano un solo corpo sociale – non può non riferirsi anche ai suoi elementi strutturali: gli istituti di vita consacrata in cui i fedeli professano i consigli evangelici e possiedono uno *status* che *appartiene alla vita e alla santità della Chiesa*<sup>62</sup>; la loro configurazione come *societas*<sup>63</sup> i cui membri possiedono uno *status* che per sua natura non è né clericale né laicale<sup>64</sup>, ma che viene costituendosi sul comune fondamento del battesimo di cui i voti sono un'espressione più piena. Di converso, gli istituti di vita consacrata si distinguono in clericali e laicali e, a loro volta, di diritto diocesano e di diritto pontificio<sup>65</sup>.

La qualificazione giuridica della potestà di governo e la sua diversa partecipazione ai superiori in rapporto ai variegati elementi che connotano gli istituti di vita consacrata, mantiene aperto tra i giuristi e i teologi lo sforzo di approfondire il senso e la portata delle distinzioni che attengono all'esercizio dell'ufficio di *reggere* una comunità, codificate nel can. 596 §§ 1-3.

## 6. ELABORAZIONE DEL CONCETTO DI “POTESTÀ DOMINATIVA” DALLA RIFLESSIONE PRETRIDENTINA AL CODEX DEL 1917

Il can. 596 del *Codex* 1983, anche soltanto a una prima lettura, ci pone la domanda più evidente, ma, al tempo stesso, di non facile soluzione: di quali potestà sta parlando il duplice paragrafo? Si tratta, di potestà ontologicamente distinte oppure la loro diversità è solo di contenuto e si può restringere alla loro ampiezza?

Così recita il can 596 §§ 1-3: §1 I superiori e i capitoli degli istituti hanno sui membri quella potestà che è definita dal diritto universale e dalle costituzioni.

<sup>62</sup> Cfr. LG. 44, n. 4; CIC, cann. 574 §1, 207 §2.

<sup>63</sup> *Ibid.* can. 574 §2.

<sup>64</sup> *Ibid.* can. 588 §1.

<sup>65</sup> *Ibid.* can. 588 §§2,3.

§2 Negli istituti religiosi clericali di diritto pontificio essi godono inoltre della potestà ecclesiastica di governo, tanto per il foro esterno quanto per quello interno.

§3 Alla potestà di cui nel §1 si applicano le disposizioni dei cann. 131, 133 e 137-144.

Il punto di partenza di questa nostra riflessione esige di richiamare quanto è già stato ampiamente esposto ovvero che la Chiesa, «costituita e organizzata come società», è depositaria dell'unica potestà che Cristo le conferisce per parteciparla nella sua triplice articolazione a quanti ricevono un incarico da esercitarsi per un fine spirituale<sup>66</sup>. Gli istituti di vita consacrata sono *chiesa* e necessitano di essere governati da superiori, siano essi chierici o laici, con una potestà che è propriamente ecclesiastica per guidare i loro sudditi al conseguimento della carità perfetta. Si tratta di una potestà di giurisdizione pubblica dal momento che compete solo alla Chiesa approvare l'erezione dell'istituto e il suo codice fondamentale. Il superiore che viene investito di questa potestà ecclesiastica si colloca, pertanto, oltre la sfera privatistica in quanto la sua autorità non deriva dalla volontà dei singoli membri dell'istituto, se non limitatamente alla scelta del nome del candidato.

Nel Codice di Diritto Canonico promulgato nel 1917 la potestà dei superiori nelle religioni clericali e laicali, sia di diritto pontificio che diocesano non esenti, era detta "dominativa". Solo nelle religioni clericali di diritto pontificio esenti, i superiori e i capitoli godevano della potestà di giurisdizione e della potestà dominativa. Il superamento di questa distinzione, fino alla scomparsa della potestà qualificata come "dominativa" dal Codice di Diritto Canonico del 1983, è dovuto all'approfondimento della riflessione teologica e giuridica sulla Chiesa, soprattutto alla luce del Concilio Vaticano II.

Il concetto di potestà dominativa, fondato sul diritto naturale, si richiama più direttamente alla tradizione giuridica di derivazione romanistica, ovvero si rifà alla *patria potestas* del *pater familias*, con diritto di vita e di morte sui figli, e con la *dominica potestas* nei confronti di schiavi e cose di sua proprietà.

---

<sup>66</sup> *Ibid.* cann. 145 §1; 131 §1.

Un esempio di *patria potestas*, fondata nel diritto naturale, si ritrova nella Chiesa con l'istituto della *professione paterna* dei *pueri oblati*<sup>67</sup>. Questi fanciulli, con la professione emessa dal padre, passavano dalla *patria potestas* all'obbedienza di un monastero.

Coloro che si assoggettavano alla potestà dominativa, o perché altri lo avevano deciso per loro, erano nella condizione di morte civile; rinverdisce per questa via il diritto romano degli schiavi<sup>68</sup> e i monaci, come tali, perdevano il *velle* e il *nolle*.

Il termine "potestà dominativa" distinta da potestà di giurisdizione" viene introdotto dal Suarez. Tuttavia, per conoscere la sua origine ed evoluzione, bisogna risalire almeno al periodo della Scolastica.

Nella concezione Scolastica di professione religiosa vi era la "consegna", come possesso assoluto, del religioso ai superiori dell'ordine in cui entrava. Si trattava di una potestà che procedeva dalla volontà del religioso di consegnarsi e di rinunciare alla propria libertà. In San Tommaso, però, la potestà dei superiori religiosi non è assimilata alla potestà dominativa, come per i figli di famiglia o per i servi, poiché l'obbedienza sufficiente *ad salutem* non si estende *ad omnia*, ma solo a ciò che riguarda la vita regolare, benché, a suo dire, sarebbe segno di perfezione estendere *ad omnia* l'obbedienza, escluso per le cose comandate contro la legge di Dio e la professione religiosa<sup>69</sup>.

Nel periodo della Scolastica la teorizzazione del concetto di potestà dominativa di governo nella vita religiosa si va affermando con l'elaborazione del nuovo concetto di solennizzazione dei voti religiosi.

Le condizioni per aversi voto solenne furono definite da Bonifacio VIII con la Decretale *Quod votum*:

---

<sup>67</sup> Cfr. *Decretum Gratiani*, c.3, C. 20, q. 1: «Monachum aut paterna devotio, aut propria professio facit. Quidquid horum fuerit, alligatum tenebit. Proinde his ad mundum reverendi intercludimus aditum, et omnes ad saeculum interdicimus regressu».

<sup>68</sup> Cfr. GAIO, l. 10, §1, *D. De acq. Rer. Dom.* 41, 1: «Qui in potestate alterius est, nihil suum habere potest».

<sup>69</sup> Cfr. S. TOMMASO, *Summa Theol.*, 2, 2, q. 104, a. 5: «Utrum subditi teneantur suis superioribus in omnibus oboedire».

«Quod votum debeat dici sollemne ac dirimendum matrimonium efficax, nos consulere voluisti. Nos igitur, attendentes, quod voti sollemnitas ex sola constitutione ecclesiae est inventa, matrimonii vero vinculum ab ipso ecclesiae capite rerum omnium conditore, ipsum in paradiso et in statu innocentiae instituyente, unionem et indissolubilitatem acceperit: praesentis declarandum duximus oraculo sanctionis, illud solum votum debere dici sollemne, quantum ad post contractum matrimonium dirimendum, quod sollemnisatum fuerit per susceptionem sacri ordinis, aut per professionem expressam vel tacitam factam alicui de religionibus per sedem apostolicam approbatis. Reliquia vero vota, etsi quandoque matrimonium impediunt contrahendum, et quanto manifestius sunt emissa, tanto propter plurimum scandalum et exemplum durior poenitentia transgressoribus debeatur, non tamen rescindere possunt matrimonia post contracta»<sup>70</sup>.

Prima della Decretale *Quod votum* la professione solenne era la professione *regolare*, cioè la professione, detta *espressa* o *in manibus*, emessa nella *vita religiosa regolare* secondo le *sollemnitates iuris*, quella pubblicità giuridica che ne documentava gli effetti giuridici. La professione semplicizzata, detta *tacita* o *in habitu*, era emessa nella *vita religiosa irregolare*. *Regolarità* o *irregolarità* si riferivano esclusivamente all'emissione formale, *espressa* o *tacita*, cioè a quelle solennità che avrebbero permesso alla Chiesa di ufficializzare la professione e di ratificare gli effetti giuridici.

Con il pronunciamento di Bonifacio VIII, la Chiesa ratificava gli effetti giuridici della professione religiosa, sia *espressa* che *tacita*, solo se questa veniva emessa in una religione approvata dalla Sede Apostolica. Solo in questo contesto si poteva parlare per l'innanzi di professione solenne e di *vita religiosa regolare* con l'effetto giuridico di dirimere il matrimonio susseguente alla sua emissione (impedimento dirimente). Fuori di una religione approvata dalla Sede Apostolica si aveva professione semplice e *vita religiosa irregolare*, non in grado di dirimere il matrimonio in quanto la Chiesa non ratificava gli effetti giuridici della professione semplice.

La Scolastica elabora il concetto di potestà dominativa dal punto di vista della solennizzazione della professione religiosa

<sup>70</sup> *Liber Sextus Bonifacii VIII*, c. unic. 3, 15.

considerata in analogia con il matrimonio naturale<sup>71</sup>. Come il matrimonio naturale comporta il trasferimento del proprio corpo in dominio della comparte, ugualmente accade con il voto solenne di castità con il quale viene contratto un matrimonio spirituale con Dio, *molto più degno del matrimonio naturale*<sup>72</sup>. Con la professione solenne il religioso dona a Dio il proprio corpo attraverso la mediazione del superiore che riceve il voto e la *potestà* su di esso in nome di Dio<sup>73</sup>. Con il voto solenne di povertà, inoltre, la *traditio corporis* si esplica nell'incapacità di possesso e di acquisizione possessoria.

La Scolastica, partendo dal concetto di *traditio* mutuato dal diritto romano<sup>74</sup>, elabora il concetto di solennizzazione della professione religiosa che è alla base del concetto di potestà dominativa.

---

<sup>71</sup> Cfr S. TOMMASO, *Summa Theol., Supplementum*, q. 53, a.2: «Et ideo dicendum est, cum aliis, quod votum sollemne ex sui natura habet quod dirimat matrimonium contractum: inquantum scilicet per ipsum homo sui corporis amisit potestatem, Deo illud ad perpetuam continentiam tradens, ut ex dictis patet; et ideo non potest seipsum tradere in potestatem uxoris matrimonium contrahendo. Et quia matrimonium quod sequitur tale votum, nullum est, ideo votum praedictum dirimere dicitur matrimonium contractum».

<sup>72</sup> *Ibid.*, *Summa Theol., Supplementum*, q. 53, a.2: «Sed contra: I. Est quod ille qui facit votum sollemne, contrahit matrimonium spirituale cum Deo, quod est multo dignius quam materiale (sic!) matrimonium. Sed materiale matrimonium prius contractum dirimit matrimonium post contractum. Ergo votum sollemne».

<sup>73</sup> *Ibid. Commentarium in Quattuor Libros Sententiarum*, dist. 38, a. 2, q. 1: «Votum sollemnizari dicitur quando aliquis praesentialiter se dat Deo divinis se servitiis mancipando: quod quidem fit per ordinis sacri susceptionem, et per professionem certae regulae debito modo facta; scilicet in manus eius qui debet recipere: alias non esset votum sollemne, quantumcumque quis profiteretur; quia ex tali professione non fieret sub potestate eorum qui religioni praesunt»; S. BONAVENTURA, *Commentarium in Quattuor Libros Sententiarum*, dist. 38, a. 2, q. 1: «Votum enim tripliciter sollemnizatur, scilicet ordinis susceptione, professionis emissionem et habitus professorum assumptione, cum aliis, quae hominem professum ostendunt. Et hoc est commune in voti sollemnizatione, quod fiat coram persona, quae locum Dei tenet quae votum potest approbare; qua recipiente votum continentiae transferitur potestas corporis voventis in alium, quia alius adest, qui recipit. Sed in voto simplici, ubi homo mera se obligat voluntate et in nullius manibus hoc facit, obligatur quidem, sed tamen dominium sui corporis in alterum non transfertur».

<sup>74</sup> Cfr. *Inst.* §44, II, 1: «Traditio est de manu in manum datio».

Il Concilio di Trento risolve il problema della distinzione tra professione semplice e professione solenne, tra vita religiosa regolare e irregolare, riconoscendo la validità della sola professione emessa secondo le solennità giuridiche in una religione approvata<sup>75</sup>. Viene abolita la distinzione tra voti solenni e voti semplici. La Chiesa procede alla ufficializzazione della professione religiosa soltanto nel momento stesso in cui venga soddisfatta la condizione di emettere i voti, dopo un anno di noviziato e il compimento del sedicesimo anno di età, in una comunità religiosa debitamente approvata. Per questa via viene così abolita la *vita religiosa irregolare*. Gli ordini religiosi diventano il mezzo con cui la Chiesa ufficializza la professione religiosa. Unica eccezione si ha all'interno della Compagnia di Gesù dove si conserva la distinzione tra professione solenne e professione semplice per non dover gravare eccessivamente sui religiosi studenti e sui loro coadiutori in via di formazione con vincoli specifici della loro istituzione prima della professione solenne. Si tratta di professione semplice che, soddisfacendo i requisiti sanciti dal *Decretum pro regularibus et monialibus* del Concilio di Trento, pur non comportando gli stessi effetti giuridici della professione solenne, introduce alla *vita religiosa regolare*, a differenza della professione semplice pretridentina.

Per questa strada aperta dalla Compagnia di Gesù, e per esigenze differenti, fanno la loro comparsa, dopo l'abolizione della distinzione tra professione semplice e professione solenne operata dal Concilio di Trento, le Congregazioni religiose con

---

<sup>75</sup> Cfr. *Concilium Tridentinum, Sessio 25, Decretum de regularibus et monialibus*, capp. 15-16. in *Enchiridion della Vita Consacrata, dalle Decretali al rinnovamento post-conciliare (385-2000)*, EDB, Ancora, 2001, pp. 190-191: «In quacumque religione, tam virorum quam mulierum, professio non fiat ante sextum decimum annum expletum, nec qui minori tempore, quam per annum post susceptum habitum, in probatione steterit, ad professionem admittatur. Professio autem antea facta sit nulla nullamque inducat obligationem ad alicuius regulae vel religionis vel ordinis observationem aut ad alios quoscumque effectus» (cap. XV) [...] «Finito tempore novitiatus, superiores novitios, quos habiles invenerint, ad profitendum admittant, aut e monasterio eos eiiciant. Per haec tamen sancta synodus non intendit aliquid innovare, aut prohibere, quin religio clericorum Societatis Iesu iuxta pium eorum institutum, a sancta sede apostolica approbatum, Domino et eius Ecclesiae inservire possint.» (cap. XVI).

professione semplice temporanea e perpetua. Distinzione che perderà definitivamente il suo significato e la sua ragione di esistere soltanto nel vigente Codice di Diritto Canonico con l'unica distinzione tra professione *perpetua* e professione *temporanea*.

Sia la Scolastica che il Concilio di Trento non hanno mai definito la potestà dei superiori religiosi con il termine "potestà dominativa". Tuttavia, il cammino elaborato dalla Scolastica con la solennizzazione giuridica della professione religiosa e con la *traditio* del religioso nelle mani del superiore fino alla perdita del dominio di sé assoggettandosi *sub potestate eorum qui religioni praesunt*<sup>76</sup>, proseguirà il suo corso verso la formale ed esplicita definizione del concetto di "potestà dominativa". Anche San Tommaso «a quanto pare, non usa il vocabolo *potestas dominativa*, ma si riferisce a essa con termini equivalenti i quali suppongono che lo stato religioso è uno stato *servitutis*, naturalmente con il significato che "servitù" ha nella teologia della professione religiosa, cioè *servitio divino*, secondo l'espressione *servire Deo regnare est*»<sup>77</sup>.

Si deve a Francesco Suarez l'introduzione del termine "potestà dominativa" per distinguere un ambito diverso di potestà rispetto alla potestà di giurisdizione esercitata dal superiore:

«In statu religioso necessaria est praelato potestas gubernativa monasterii et suo modo dominativa singulorum religiosorum, distincta a potestate iurisdictionis et ab ea separabilis. Haec assertio videtur clara ex omnibus supradictis de traditione quam professio religiosa includit, quamque omnes admittunt; quia per illam traditionem aliquod ius transfertur in religionem; ergo illud ius distinctum est a iurisdictione quam Christus dedit vel eius vicarii conferre possunt. Usus autem illius iuris est gubernatio personae religiosae seu applicatio illius ad haec vel illa opera cum efficacia moraliter requisita ad bonum religionis et religiosi. Ergo illud ius est quaedam potestas gubernativa religiosi distincta a propria iurisdictione»<sup>78</sup>.

<sup>76</sup> *Vide supra*, nota 73.

<sup>77</sup> J F. CASTAÑO, *Gli istituti di vita consacrata*, (cann. 573.730), Millennium Romae, 1995, p. 144.

<sup>78</sup> F. SUAREZ, *De religione*, Lugduni, 1624, vol III, tr. VII, lib. II, can. XVIII, n. 6.

Per il Suarez, con la professione solenne avviene la *traditio*, ovvero il religioso trasferisce alla religione il diritto di appropriazione su di lui. Mentre la Scolastica concepisce la professione solenne in analogia con il matrimonio spirituale con Dio in cui l'uomo (e la donna) perde il potere sul suo corpo, per il Suarez la professione solenne corrisponde a un contratto bilaterale<sup>79</sup> *ad modum do ut des* tra il religioso e la religione che acquisisce un diritto di proprietà su di lui<sup>80</sup>. Il contratto tra il religioso e il suo istituto veniva perfezionato dalla professione solenne, mentre la professione semplice veniva considerata un contratto *ad experimentum*. In questo rapporto contrattualistico configurato dalla professione solenne si inserisce il concetto di potestà dominativa teorizzata dal Suarez, cioè quella potestà del superiore sul singolo religioso, distinta dalla potestà di giurisdizione, che ha origine dalla consegna di se stesso e dei propri diritti alla religione cui si lega: «potestas dominativa manat ab ipsomet religioso voluntarie se tradente»<sup>81</sup>.

Pertanto, nella legislazione ecclesiastica che approderà al *Codex* del 1917 tutte le Religioni che incorporavano i loro membri con la professione solenne, erano rette dalla potestà ecclesiastica di governo e dalla potestà dominativa, considerata potestà privata, che scaturiva dalla solennizzazione della professione, indistintamente sia che si trattasse di Ordini maschili o femminili, clericali o laicali, esenti o non esenti dalla giurisdizione degli Ordinari del luogo.

---

<sup>79</sup> *Ibid.* *De statu religioso* in *Opera omnia*, Parigi 1877, tr. 15, lib. 6, c. 2, 26, 296: «ex dictis omnibus concludendum est, quamvis traditio et tria vota substantialia secundum se ac formaliter diversa sint, ex illis coalescere professionem quoad substantiam suam per modum unius contractus perfecti et consummati».

<sup>80</sup> J. F. CASTAÑO, *Gli istituti di vita consacrata...*, p. 144-145: «Il fondamento della potestà dominativa non è il voto fatto a Dio, bensì la professione religiosa che viene considerata come una specie di contratto fatto tra il candidato e l'istituto. Si usano frasi come "verus contractus bilateralis ad modum do ut des". In tale contratto il professo trasferisce al superiore un *vero dominio* su di sé, come il *servus* per quanto riguarda il *dominus*. Secondo questa dottrina, nella professione religiosa, in primo luogo c'è la *traditio religioni*; quindi, la *traditio Deo*. La conclusione è che il religioso era obbligato a obbedire "ex stricta iustitia"».

<sup>81</sup> F. SUAREZ, *De religione*, II, tr. VII, lib. X, can. XI, n. 7.

Il Codice di Diritto Canonico del 1917 introduce la distinzione tra *Religioni clericali* e *Religioni laicali*<sup>82</sup>, riservando la potestà di giurisdizione solo ai superiori e ai capitoli degli Ordini religiosi clericali esenti. Ricadevano sotto il regime della potestà dominativa i religiosi sudditi degli Ordini laicali esenti o non esenti e delle Congregazioni religiose, sebbene quest'ultime non avessero mai avuto la solennizzazione della professione e la conseguente potestà dominativa a essa collegata.

Il percorso storico rende evidente l'evoluzione del concetto di "potestà dominativa". Nata come acquisizione possessoria del suddito che emetteva professione solenne in un Ordine dove i Superiori esercitavano anche la potestà di governo, indipendentemente dal loro stato laicale o clericale, con la codificazione del 1917 la potestà dominativa diventa la potestà generica e non ancora svincolata dal diritto privato, legata alla differenza operata con la distinzione introdotta tra stato laicale e clericale della vita consacrata.

## 7. LA POTESTÀ DOMINATIVA NELLA RIFLESSIONE PRECODICIALE DEL 1917 FINO AL CODEX DEL 1983

Nella concezione scolastica e nel Suarez la potestà dominativa aveva raggiunto una posizione ben delineata sia nella professione solenne come sua scaturigine sia nel significato di autorità-possesso inteso come *traditio corporis* mutuato dal matrimonio come contratto tra il religioso e l'Ordine al quale si dona, riassunto nella formula: *per illam traditionem aliquod ius transfertur in religionem*<sup>83</sup>.

Il *Codex* del 1917 sarà il punto di approdo di tutta la riflessione che nel tempo era andata stratificandosi intorno alla dottrina giuridica e teologica sulla potestà di giurisdizione e sulla potestà dominativa.

Gli Autori si confronteranno su questioni terminologiche e sull'ambito della potestà di governo. Così alla potestà di giurisdizione e alla potestà dominativa si aggiungerà una "potestà

---

<sup>82</sup> *Codex Iuris canonici*, 1917, can. 488 n. 4.

<sup>83</sup> *Vide supra* nota 78.

precettiva” che nasce con il voto di obbedienza<sup>84</sup>; alcuni Autori parleranno di “potestà sociale o domestica”<sup>85</sup>.

Altri Autori che concorderanno sulla potestà di giurisdizione e sulla potestà dominativa, dibatteranno, invece, sulla loro origine, come il Piatius e il Pellizzari<sup>86</sup>.

Per il Michiels la potestà dominativa è una potestà sociale di diritto privato, una potestà contrattuale statuaria, propria di qualsiasi società giuridicamente imperfetta; essa può scaturire da una promessa o da un voto di obbedienza, da un patto o da un contratto. Si tratta, secondo questo Autore, di una potestà *ex toto privata*, propria delle società giuridicamente imperfette quali sono le pie associazioni o le congregazioni religiose non esenti<sup>87</sup>. Pertanto, nel Michiels, il concetto di contratto assume una sfumatura sostanzialmente diversa rispetto all’idea di con-

<sup>84</sup> Cfr. R. MOLITOR, *Religiosi iuris capita selecta*, Roma, 1909, n. 154.

<sup>85</sup> Cfr. BIEDERLACK-M. FÜHRICH, *De Religiosis*, Innsbruck, 1919, c. 3, a. 1, par. 2, n. 36, pp. 52-53; D. M. PRÜMMER, *Manuale Iuris ecclesiastici*, 2, *Ius Regularium speciale*, Freiburg, 1907, q. 175, p. 191.

<sup>86</sup> Cfr. PIATUS MONTENSIS, *Praelectiones Iuris Regularis*, Parigi, 1905, p. 563: la potestà dominativa scaturisce dal voto di obbedienza; F. PELLIZZARIUS, *Tractatio de monialibus*, Roma, 1761, c. 10, a. 2, n. 129, p. 323: la potestà dominativa scaturisce dalla professione religiosa che lega il religioso alla sua religione.

<sup>87</sup> Cfr. G. MICHIELS, *Normae Generales Iuris Canonici*, Parisiis-Tornaci-Romae, 1949, vol.1, p. 164: «Potestas dominativa communiter dicitur *ex toto privata*, non solummodo ratione originis, in quantum scilicet formalis eius titulus in Superiore est spontanea membrorum societatis subiectio seu delatio domini ab iis privato iure Superiori facta (puta per pactum, per contractum incorporationis, per promissionem aut votum oboedientiae), sed etiam ratione subiecti atque obiecti eius, necnon ratione finis proximi ad quem directe dirigitur, in quantum scilicet inter privatos exercetur, ad privatum singulorum membrorum aliorumve bonum dirigitur et ad ordinationem relationum iuridicarum personalium et privatarum inter Superiorem et subditos restringitur. *Ex se* hoc etiam valet de potestate dominativa ecclesiastica, de ea scilicet quae ex dispositione iuris habetur in societatibus fidelium privato iure initis et ab Ecclesia recognitis aut approbatis, vel immo ab ipsa Ecclesia erectis et ordinatis, ut puta in associatione pia vel in congregatione religiosa; existunt tamen in Ecclesia societates iuridice imperfectae, ut Congregationes religiosae non exemptae, quarum potestas dominativa ex se mere privata ex speciali dispositione iuris ab Ecclesia publice agnoscitur et efficacia publica (in foro externo) plus minusve extensa munitur, ita ut iam dici nequeat *ex toto* mere privata».

tratto che era alla base della potestà dominativa escogitata dal Suarez per il quale attraverso la professione solenne avveniva la consegna di se stessi a una Religione. Per il Michiels, invece, il contratto da cui promana la potestà dominativa si configura di natura associativa.

Infine, secondo altri Autori come il Vermeersch-Creusen<sup>88</sup> e il Wernz<sup>89</sup> l'origine della potestà dominativa viene collocata nel vincolo che scaturisce dalla professione religiosa.

Con la promulgazione del *Codex* del 1917, *la potestas dominativa*, nella congerie delle sue accezioni giuridiche, viene codificata al can. 501 §1: «Superiores et Capitula ad normam Constitutionum et iuris communis potestatem habent dominativam in subditos».

Tra i problemi rimasti aperti ne vengono sollevati almeno due strettamente connessi tra loro. Gli Autori si domandano come conciliare la potestà dominativa, che è di natura privata, con la natura degli istituti religiosi, propria del diritto pubblico della Chiesa. Inoltre, se la normativa che regola la potestà di giurisdizione, formulata, nei cann. 197, 199, 206-209, debba essere estesa anche alla potestà dominativa. Le risposte più autorevoli su questa linea giungono dal Maroto<sup>90</sup> e dal Conte a Coronata<sup>91</sup>. Pertanto, gli istituti religiosi appartengono al diritto pubblico della Chiesa e devono essere retti da una potestà che sia omogenea con la natura del diritto pubblico ecclesiale secondo la regola *talis societas talis potestas*<sup>92</sup>. La soluzione più autorevole non poteva pervenire che dalla Pontificia Commissione per l'Interpretazione Autentica del CIC la quale il 26 marzo 1952, alla domanda: «An praescripta canonum 197, 199, 206-209, de potestate iurisdictionis, applicanda sint, nisi natura rei aut textus contextusve legis obstet, potestati domi-

<sup>88</sup> Cfr. A. VERMEERSCHI - I. CREUSEN, *Epitome Iuris Canonici*, Roma, 1949, n. 711, 3, p. 522.

<sup>89</sup> Cfr. F. X. WERNZ, *Ius Decretalium*, Roma, 1901, vol. 3, n. 683, p. 762.

<sup>90</sup> Cfr. PH. MAROTO, *Institutiones Iuris Canonici ad Normam Novi Codicis*, Ed. del Corazón de Maria, Matriti, 1919, n. 694, pp. 823-824.

<sup>91</sup> Cfr. M. CONTE A. CORONATA, *Institutiones Iuris Canonici*, vol. 1, Marietti, Torino, 1950 (4), n. 275, p. 314.

<sup>92</sup> Cfr. A. OTTAVIANI, *Institutiones iuris publici ecclesiastici, o. c.*, vol. I, p. 58.

nativae quam habent Superiores et Capitula in Religionibus et in Societatibus sive virorum sive mulierum in communi viventium sine votis publicis», rispose: «Affirmative»<sup>93</sup>.

Centrale e determinante nella svolta del concetto di potestà dominativa che approderà al *Codex* del 1983 è lo studio del Card. Larraona a partire dagli anni trenta.

Secondo Larraona, la potestà dominativa deve essere pubblica perché inerisce alla natura pubblica delle "Religioni" e non promana dal voto di obbedienza dei religiosi soci, rispetto ai quali esse sussistono indipendentemente e antecedentemente. Inoltre, Larraona sostiene che se si tratta di Religioni esenti, la potestà dominativa deriva dal Romano Pontefice nel momento in cui riconosce loro il grado di società pubblica con la loro approvazione. La Chiesa è governata dalla potestà di giurisdizione nella quale rientrano tutte quelle funzioni che sono proprie del potere delle chiavi e che hanno rilevanza giuridica nell'ambito legislativo, esecutivo e giudiziario. Vi sono poi altre molteplici funzioni che, pur appartenendo alla potestà di giurisdizione, non sono a essa riservate al punto di non poter essere attribuite agli altri gradi inferiori che rientrano nella potestà pubblica dominativa: «ideo potestas dominativa quatenus publica est et aliqua ex iurisdictione habet, non immerito dici potest iurisdictionis imperfecta seu inchoata»<sup>94</sup>. Pertanto, la potestà di giurisdizione viene a configurarsi nel duplice aspetto di *potestas stricte publica*, con la quale la Chiesa è governata nella funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria, e di *potestas dominativa publica*, detta anche *imperfecta seu inchoata*, che partecipa della potestà di giurisdizione, escluse le funzioni legislativa e giudiziaria, con la quale la Chiesa governa altre molteplici situazioni di natura pubblica<sup>95</sup>.

---

<sup>93</sup> Cfr. Institutum Iuridicum Claretianum, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae, collegit, digessit, ornavit* X. OCHOA, vol. II, col. 3029, n. 2273, *Responsa ad proposita dubia*, 26 Mar. 1952.

<sup>94</sup> A. LARRAONA, *De potestate dominativa publica in iure canonico*, in *Acta Congressus Iuridici Internationalis Romae 12-17 Nov. 1934*, Roma, 1973, vol. 4, p. 167.

<sup>95</sup> *Ibid.* pp. 166-167: «ut in illis quae iuris privati sunt, ipsius characterem publicum certe et clare participet. Potestas iurisdictionis est potestas stricte publica qua reguntur Ecclesia ipsiusque partes immediatae territoriales vel personales ei reservantur illa omnia quae ad clavium

In definitiva, la novità introdotta dal Larraona è consistita nel superamento del concetto di potestà dominativa *sic et simpliciter*, che, essendo come tale privata, non si confà alla natura pubblicistica propria degli Ordini religiosi e delle Congregazioni religiose anche non esenti.

Il carattere pubblico di potestà, estesa anche alla potestà considerata non propriamente di giurisdizione, compare nel can. 305 del *Codex Iuris Canonici Orientalis* promulgato da Pio XII il 9 febbraio 1952 con il motu proprio *Postquam Apostolicis Litteris*<sup>96</sup>.

Altro implicito accoglimento della teoria del Larraona emerge con evidenza dalla risposta data il 26 marzo 1952 dalla Pontificia Commissione per l'Interpretazione Autentica del CIC con l'estensione alla potestà dominativa di quanto è disposto dai cann. 197, 199, 206-209 circa la potestà di giurisdizione<sup>97</sup>.

Il consenso all'innovazione introdotta dal Larraona circa la natura pubblica della potestà ecclesiastica, comunque essa sia, trova ulteriore conferma nell'allocuzione *Haud mediocri* di Pio XII rivolta l'11 febbraio 1958 ai superiori generali degli ordini e istituti religiosi con curia generalizia in Roma<sup>98</sup>.

---

potestatem pertinent [...] et quae saltem graviora sunt in functionibus publicis legislativa, iudicialis et executiva, plura quae publica etiam sunt et potestati iurisdictioni indubie competunt, quae tamen non ita ipsae reservantur ut aliis inferioribus gradibus potestatis publicae attribui non valeant. In his convenire valet potestas publica dominativa cum iurisdictionis potestate».

<sup>96</sup> *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae, o. c.*, vol II, col. 3006, n. 2263. Con il *motu proprio* furono promulgate le seguenti parti del *CICO*: *De religiosis, De bonis Ecclesiae temporalibus, De verborum significatione*. In questa terza parte figura il can. 305 che così recita: «Officium ecclesiasticum lato sensu significat quodlibet munus quod in spiritualem finem legitime exercetur, stricto autem sensu est munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica, stabiliter constitutum, ad normam cononum conferendum, secumferens aut aliquam participationem ecclesiasticae potestatis sive ordinis sive iurisdictionis aut aliam publicam ecclesiasticam potestatem».

<sup>97</sup> *Vide supra*, nota n. 93.

<sup>98</sup> Cfr. *Enchiridion della Vita Consacrata, dalle Decretali al rinnovamento post-conciliare (385-2000)*, o.c., nn. 3386-3403, pp. 1671-1683; AAS, 50 (1958) 153-161: «In hac igitur parte Nostri muneris, vobis, dilectissimi filii sive recto tramite, aliquid vobis per Codicem iuris delegantes

In definitiva, il Papa afferma che l'ufficio di superiore è un ufficio di condivisione, come socio, del suo supremo ufficio. Il Papa governa gli istituti religiosi sia direttamente, delegando qualcosa della sua suprema giurisdizione attraverso il Codice di Diritto Canonico, sia indirettamente approvando le regole e gli istituti su cui si fonda la potestà dominativa dei superiori. Ne consegue che la potestà ecclesiale di governo degli istituti religiosi non può essere che pubblica sia che venga partecipata attraverso il Codice di Diritto Canonico sia attraverso l'approvazione degli istituti e delle loro regole da parte del Papa. E non potrebbe essere diversamente, infatti, i superiori vengono chiamati dal Papa *socios Nostri supremi officii* e la loro autorità deve essere esercitata *ad mentem Nostram et Ecclesiae*, cioè in comunione d'intenti con il Papa e con la Chiesa.

La teoria del Card. Larraona progressivamente trova autorevole conferma nel momento in cui la potestà dominativa *stricto sensu* cessa di essere considerata di ordine privato per trasformarsi in potestà di giurisdizione *imperfecta seu inchoata*.

## 8. IDENTITÀ ONTOLOGICA DELLA POTESTÀ DEI SUPERIORI ESPRESSA NEI §§1-2 DEL CAN. 596

Con la promulgazione del *Codex* 1983 il concetto di potestà negli istituti di vita consacrata si presenta articolato nei due ambiti indicati dai rispettivi paragrafi, ma, al tempo stesso, meno specificato rispetto al can. 501 §1 del *Codex* 1917. Come abbiamo esposto introducendo il sottotitolo n. 6 di questo lavoro, il *Codex* 1983 prevede per alcuni superiori una potestà definita nel diritto universale e nelle costituzioni dell'istituto, mentre per altri prevede anche la potestà di giurisdizione.

L'evoluzione del pensiero giuridico intorno alla materia, tenendo conto soprattutto dell'interpretazione dottrinale più

---

Nostrae supremae iurisdictionis, sive per ipsa Nobis probata regula et istituita vestra illius potestatis vestrae, quam "dominativam" appellant, fundamenta ponentes, vos socios Nostri supremi officii assumpsimus. Hinc fit ut Nostra plurimum intersit, ut ad mentem Nostram et Ecclesiae hanc vestram auctoritatem exerceatis».

autorevole che nel tempo si è imposta, ha richiesto di essere recepita dal nostro studio per ottemperare ai criteri interpretativi indicati dal Legislatore<sup>99</sup>.

Il problema dibattuto tra gli studiosi verte sulla natura della potestà comune a tutti gli istituti di vita consacrata (can. 596 §1) e sull'eventuale distinzione ontologica rispetto alla potestà ecclesiastica di governo (can. 596 §2).

Sparita nominalmente dal nuovo Codice la potestà "dominativa", i due paragrafi del can. 596 ci consegnano una potestà genericamente espressa (§1), insieme alla potestà ecclesiastica di giurisdizione (§2).

Altra novità del *Codex* 1983 è la sparizione della distinzione tra professione solenne e professione semplice perpetua emessa nelle congregazioni religiose e negli ordini laicali. Sparisce anche la distinzione tra religiosi *regolari* e *irregolari*. Questa unificazione tra ordini e congregazione ha comportato anche l'estensione della potestà ecclesiastica di governo a tutti gli istituti purché siano religiosi, clericali e di diritto pontificio. Tra questi, per quanto riguarda l'esercizio della potestà ecclesiastica di governo, vengono annoverate anche le società di vita apostolica clericali di diritto pontificio in forza del can. 732.

L'origine sovranaturale degli istituti religiosi richiede che anche la potestà che li riguarda sia omogenea con questa loro identità, a differenza della potestà dominativa, di ordine naturale e privato.

Per le fonti del can 596, oltre al can. 501 §1 del *Codex* 1917, citiamo il can. 26 del CICO (oltre al citato can. 305 promulgato da Pio XII con il motu proprio *Postquam Apostolicis Litteris* del 9 febbraio 1952<sup>100</sup>), la risposta del 26 marzo 1952 data dalla

<sup>99</sup> Cfr. CIC, can. 6 §2: «I canoni di questo Codice, nella misura in cui riportano l'antico diritto, sono da interpretarsi tenendo conto anche della tradizione canonica».

<sup>100</sup> *Vide supra*, nota n. 96: can. 26 §1: *Superiores et synaxes, ad normam statutorum et iuris communis, potestatem habent dominativam in subditos. – §2. 1: In monasterio exempto et in religione clericali exempta, superiores et synaxes, ad normam statutorum et iuris communis, habent iurisdictionem ecclesiasticam tam in foro interno quam in externo. – §2. 2: Superiores maiores monachorum non exemptorum cuiusvis conditionis iuridicae, et Congregationum clericalium iuris pontificii non exemptarum vel iuris patriarchalis habent iurisdictionem ecclesiasticam in utroque foro tantum in casibus in iure expressis».*

Pontificia Commissione per l'Interpretazione Autentica del Codice<sup>101</sup>; l'allocuzione *Haud mediocri* di Pio XII<sup>102</sup>; il rescritto *Cum adnotae* della Segreteria di Stato del 6 novembre 1964 con cui si concedeva ai superiori generali di istituti religiosi clericali non esenti la delega per compiere atti di giurisdizione<sup>103</sup>.

Le fonti confermano l'esistenza, fino al *Codex* 1983, di una potestà comune a tutte le forme di vita religiosa, detta potestà "dominativa", e la potestà di giurisdizione partecipata solo alle Religioni clericali di diritto pontificio esenti. Per i religiosi regolari l'esenzione era di diritto in forza del can. 615 del *Codex* 1917. Anche altre religioni di voti semplici potevano godere dell'esenzione per speciale concessione della Santa Sede in forza del can. 618. Esclusi dalla potestà di giurisdizione, godevano soltanto della potestà dominativa le religioni clericali e laicali di diritto diocesano e pontificio non esenti, e gli istituti secolari sorti nel frattempo con la costituzione apostolica di Pio XII, *Provida Mater*, del 2 febbraio 1947.

Nonostante il diritto positivo codificato nel 1917, la riflessione giuridica e gli interventi a più riprese della Santa Sede rendono sempre più evidente l'incompatibilità tra la potestà dominativa, di ordine privato, e la natura degli istituti religiosi che, in quanto chiesa, appartengono alla sua stessa costituzione ontologica e, pertanto, devono essere governati da una potestà di diritto pubblico. La potestà che la Chiesa partecipa alle sue istituzioni e, in specie, ai superiori, è quella che Dio stesso le partecipa e non può che essere di ordine soprannaturale come afferma il can. 618 del *Codex* 1983: «I superiori esercitano in spirito di servizio quella potestà che hanno ricevuto da Dio mediante il ministero della Chiesa». Il merito del Card.

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, nota n. 93.

<sup>102</sup> *Ibid.*, nota n. 98.

<sup>103</sup> Cfr. *Enchiridion della Vita Consacrata, dalle Decretali al rinnovamento post-conciliare (385-2000)*, o. c., nn. 3729-3753; AAS 59 (1967) 374-378. La "facoltà n. 13" concede: «Ponendi actus iurisdictionis pro regimine et disciplina interna ad instar superiorum maiorum regularium, salva semper dependentia ab ordinariis locorum ad normam iuris canonici; cum scilicet de religionibus agitur, quae huiusmodi facultate ex iure (can. 501 §1, can. 198 §1 CIC) non fruuntur. Quam facultatem, de consensu sui consilii, ceteris superioribus maioribus suae religionis subdelegare possunt».

Larraona è stato di aver svincolato il concetto di potestà dominativa dal suo significato *stricto sensu* di ordine privato, di natura sociale o contrattuale, per avvicinarlo a quello di potestà di giurisdizione, ancorché *imperfecta seu inchoata*.

Con la promulgazione del nuovo *Codex* e la scomparsa dell'aggettivo "dominativa", il dibattito sulla natura della potestà comune a tutti gli istituti di vita consacrata prosegue nello sforzo di definire l'identità ontologica di una potestà lasciata senza definizione, ma ancora distinta da quella di giurisdizione, quantomeno per essere stata inserita in un paragrafo a sé del can. 596.

La teoria del Larraona rappresenta la svolta dottrinale dalla quale deve partire la riflessione su questi studi nel tentativo di districarsi dalle problematiche che anche il *Codex* 1983 ha lasciato aperte. L'ambito di vigenza della potestà dominativa si era totalmente capovolto rispetto a quello delle sue origini quando ogni Religione, purché di voti solenni, esercitava anche la potestà dominativa. Scaturita dalla professione solenne, propria degli ordini religiosi sia clericali che laicali, la potestà dominativa veniva assunta dal *Codex* 1917 come spartiacque tra due ambiti diversi, ovvero tra professione solenne e professione semplice, tra religioni clericali esenti e tutte le altre istituzioni di vita consacrata, non esenti o laicali, facendola transitare come potestà propria di questo secondo ambito che in origine non le apparteneva.

I primi studi dopo la promulgazione del *Codex* 1983, analizzando il can. 596, pongono l'accento sulla distinzione tra l'ambito della potestà "propria" a tutti gli istituti di vita consacrata, e la potestà ecclesiastica di governo. Per il Marcuzzi la distinzione tra le due potestà è sostanziale in base alla loro diversa origine<sup>104</sup>. La distinzione sostanziale tra le due potestà

---

<sup>104</sup> P. G. MARCUZZI, *Natura della potestà degli Istituti di Vita Consacrata*, in *Lo stato giuridico dei consacrati per la professione dei consigli evangelici*, LEV, 1985, pp. 103-118: «La distinzione tra sacerdozio comune e sacerdozio gerarchico si riflette necessariamente sulla potestà [...]. Di conseguenza esiste «la prima» potestà, che deriva dal sacerdozio comune, della quale partecipano tutti i fedeli; e c'è la «seconda potestà», detta potestà sacra, che s'innesta sul sacerdozio comune dei fedeli, deriva dal sacerdozio ministeriale, e si sovrappone alla prima potestà [...]. Applicando quanto sopra esposto al nostro assunto, la conseguenza è che la

trae origine dalla distinzione che c'è tra lo stato di vita consacrata e lo stato clericale. Il primo si radica nel battesimo e sviluppa il sacerdozio comune nell'ambito del "nuovo e speciale titolo"<sup>105</sup> che comporta la consacrazione. Questa distinzione si riflette per il Marcuzzi sulla potestà: il sacerdozio comune che scaturisce dal battesimo sta all'origine della potestà comune che nel can. 596 §1 viene attribuita a tutti gli istituti di vita consacrata. Il sacerdozio ministeriale, invece, è all'origine della potestà sacra attribuita dal can. 596 §2 a tutti gli istituti di vita consacrata di diritto pontificio, oltre alla potestà comune del §1. La differenza sostanziale scaturisce dalla diversa origine sacramentale dei rispettivi sacerdoti. Il Marcuzzi, pertanto, conclude: «Per il nostro assunto è interessante l'affermazione che la potestà propria a tutti gli istituti di vita consacrata non è potestà ecclesiastica di governo, anche se costituisce una certa potestà ecclesiastica pubblica»<sup>106</sup>.

Lo studio del P. J. Beyer sul tema ha un differente approccio che lo conduce a sviluppare il suo pensiero orientandosi verso un'altra soluzione. I suoi rilievi all'interno di una tematica assai dibattuta in vista della preparazione del nuovo Codice si concentrano su una visione obsoleta di potestà dominativa di cui dispongono i superiori religiosi in forza del can 501 §1 del *Codex* 1917. A suo dire, non è opportuno chiamare potestà "domestica" o potestà "dominativa" l'autorità propria di cui dispongono i superiori come tali sui membri dell'istituto. Il Beyer ipotizzava una particolare potestà spirituale che scaturisce come da un dono dello Spirito Santo. Gli istituti religiosi

---

potestà propria a tutti gli istituti di vita consacrata, di cui al can. 596 §1, è diversa per natura dalla potestà ecclesiastica di governo che si aggiunge alla precedente negli istituti religiosi clericali di diritto pontificio. Si può quindi legittimamente parlare di distinzione *sostanziale*, tra le due potestà del can. 596; anche se tra esse ci sono forti elementi di unità, la radice comune del battesimo e lo speciale titolo della consacrazione mediante la professione dei consigli evangelici, non si deve dimenticare il fondamento diversificante: l'ordine sacro». Per il Marcuzzi la differenza sostanziale tra le due potestà è resa evidente anche dalla forma di redazione del can. 596 che le colloca in due distinti paragrafi dove il secondo viene distanziato dal primo dall'avverbio iniziale "insuper".

<sup>105</sup> Cfr. CIC, can. 573 §1.

<sup>106</sup> P.G. MARCUZZI, *Natura della potestà... o. c.*, p. 115; cfr. *Communicationes*, 15 (1983) 64 ad. Can. 523, R. ad n. 3

sorgono nella Chiesa per impulso dello Spirito Santo. Da questa origine degli istituti deriverebbe la loro natura carismatica e pubblica e, di conseguenza, la potestà carismatica e pubblica. Nell'atto di erezione canonica dell'istituto, avverrebbe, anche solo implicitamente o tacitamente, la partecipazione della potestà gerarchica come atto corroborativo della potestà carismatica e pubblica<sup>107</sup>. Dopo la promulgazione del *Codex* 1983, il Beyer, riconfermata la natura pubblica della potestà propria di tutti gli istituti di vita consacrata, tralascia la qualifica "carismatica" vedendo in essa, alla luce del can. 618, una *potestatis regiminis participatio*<sup>108</sup>.

La natura e l'origine della potestà negli istituti di vita consacrata è un campo ancora ampio da esplorare. Difficilmente potrebbe essere detta un'ultima parola su questo punto, sia per l'impostazione che il Legislatore ha dato al can. 596 nella sua formulazione, sia per l'evoluzione storica, teologica e giuridica della riflessione sul tema che confluisce in questo canone. Sicu-

---

<sup>107</sup> J. BEYER, *De institutorum vitae consecratae novo iure*, in *Periodica de re morali canonica liturgica* 63 (1974) 188: «Tum Moderatores tum capitula seu congregationes propria potestate gaudent in sodales, quae potestas praeter potestatem regiminis seu iurisdictionis nullo in iure apto gaudet nomine. Quae potestas "domestica" dici non potest; dominativam eam vocare non placet, etsi e dominio quo Moderatores fruuntur, ipsa exsurgat. Spiritualis est dicenda, quae fontem obtinet suum in dono Spiritus Sancti [...]. Idem dicendum est de natura huius potestatis, quae de se neque e delegatione recepta ab hierarchica Ecclesiae exsurgit neque e sola voluntate sodalium, qui iure associationis gaudent simulque convenientes sibi Moderatores eligerent gubernationisque modum eis imponerent. Charismatica natura Institutorum, afflantis vi Spiritus, est publica quae ab Ecclesia est agnoscenda tamquam institutio hierarchice constituta in bonum commune ipsius Ecclesiae. Quae potestas charismatica et publica corroborari potest participatione potestatis hierarchicae ab Ecclesia concessa et expetenda. Quae participatio in ipsa canonica erectione Instituti, etiam tacita vel implicita, haberi videtur».

<sup>108</sup> *Ibid.*, *De novo iure circa vitae consecratae l'instituta et eorum sodales quaesita et dubia solvenda*, in *Periodica...*, 73 (1984) 538: «In Codice novo non iam vocatur "dominativam"; dicebatur dominativa publica, qua voce ad iurisdictionis naturam recte adducebatur. Hodie canone 618 optime dicitur eam ministerio Ecclesiae recipi. Quae est potestatis regiminis participatio muneris congrua, ut Superiores omnes proprium suum iuxta ius proprium exerceant munus et ea peragant quae iure generali seu universali Ecclesiae Latinae eis concredituntur».

ramente il Legislatore ha voluto mantenere un punto fermo nella distinzione tra la potestà propria degli istituti di vita consacrata e la potestà ecclesiastica di governo riconosciuta agli istituti clericali di diritto pontificio (§§1-2) senza voler prendere posizioni intorno a controversie dottrinali. Tuttavia, sono state introdotte anche novità di non scarsa portata da lasciare intuire che le aspettative dottrinali su questo tema vengano incoraggiate proprio dal Legislatore. Si pensi, per esempio, all'eliminazione dal canone della potestà *dominativa*, non soltanto in senso nominale, ma anche concettuale; all'estensione della potestà ecclesiastica di governo a tutti gli istituti religiosi clericali di diritto pontificio. Inoltre, il Legislatore estende le disposizioni dei cann. 131 e 133 – tali norme riguardano l'ordinamento generale circa la potestà ordinaria, propria e vicaria, e la potestà delegata – e le disposizioni che riguardano l'esercizio della potestà ecclesiastica di governo esecutiva formulate nei cann. 137-144, alla potestà contemplata dal can. 596 §1, comune a tutti gli istituti di vita consacrata<sup>109</sup>.

Un'altra scuola di pensiero è rappresentata dal P. Anastasio Gutierrez che si pone in continuità rispetto alle posizioni innovative introdotte dal Card. Larraona fin dagli anni trenta.

La potestà espressa nel §1, comune a tutti gli istituti di vita consacrata, viene codificata senza qualifica. Si tratta di una potestà in discontinuità con la potestà dominativa, che richiede di essere studiata tenendo conto anche dei criteri interpretativi del can. 17.

A questo proposito risulta interessante la lettura che il Gutierrez fa del canone in esame proprio perché egli si sforza di cogliere la *mens* del Legislatore in alcuni elementi di novità introdotti, visti alla luce dell'evoluzione del pensiero teologico e giuridico e della riflessione che gli studiosi hanno riservato a questo argomento.

L'intuizione del Gutierrez è che la distinzione tra il §1 e il §2 intorno alla potestà non sia di natura ontologica. La diffe-

---

<sup>109</sup> *Vide supra*, note nn. 93 e 97. Viene recepita come legge universale la risposta della Pontificia Commissione per l'Interpretazione Autentica del Codice con cui in data 26 marzo 1952 estendeva ai superiori non esenti i canoni 197, 199, 206-209 concernenti la potestà di giurisdizione (corrispondenti ai cann. 131, 133, 137-144 del vigente *Codex*).

renza deve essere ricondotta nei termini meramente quantitativi perché unica è nella Chiesa la potestà ecclesiastica di governo che viene partecipata. Sparito dal Codice sia il termine che il concetto di potestà dominativa, il can. 569 §1 introduce una potestà indeterminata che è comune a tutti gli istituti di vita consacrata e che riceve la sua qualifica dal §3 dello stesso canone nell'estendere a questa potestà, inferiore rispetto a quella del §2, l'applicazione dei cann. 131, 133 e 137-144 che regolano la potestà di governo. Infatti, i canoni elencati al §3 ed estesi alla potestà espressa al §1, secondo il Gutierrez, «parlano di una potestà di regime, ma unicamente esecutiva [...]». La potestà di regime o di giurisdizione viene concessa anche ai superiori di istituti laicali di diritto diocesano (cf. can. 129 §2 che riconosce ai laici la capacità di giurisdizione, applicato poi in molti altri canoni: 229 §3, 230 §3, 517 §2, 783-785, 1421 §2)<sup>110</sup>. Con il *Codex* 1983 avviene la consegna definitiva al passato della potestà dominativa che traeva origine dalla Religione che incorporava, sia a livello di voto di obbedienza che di contratto associativo, per introdurre l'unica potestà che la Chiesa ha ricevuto dal suo Fondatore. In questo senso, secondo il Gutierrez, il Legislatore «fa riferimento all'unica potestà [di giurisdizione] che esiste nella Chiesa, la quale viene concessa e definita dal diritto universale e dalle costituzioni approvate dalla Santa Sede. Tra le distinzioni [legislativa, esecutiva, giudiziale] in cui si articola la potestà della Chiesa, il Codice vigente applica agli istituti non contemplati nel can. 596 §2 la potestà di regime esecutiva, e anche questa, in quanto al modo dell'esercizio, limitatamente ai canoni citati nel §3 del can. 596»<sup>111</sup>. Quindi, sulle premesse poste dal Larraona riguardo alla natura della potestà dominativa, cioè da doversi considerare pubblica in quanto potestà di giurisdizione *imperfecta seu inchoata*, per il Gutierrez la potestà propria di ogni istituto di vita consacrata promana dalla potestà del Romano Pontefice che la partecipa ai superiori di vita consacrata tramite il diritto universale e le costituzioni approvate dalla competente autorità ecclesiastica.

---

<sup>110</sup> A. GUTIERREZ, *Potestà dominativa, il CIC*, in DIP, VII, 1983, col. 149-150.

<sup>111</sup> *Ibid.*

Il Gutierrez giunge alla conclusione che nella potestà enunciata al §1 bisogna vedervi la stessa qualifica che si riferisce alla potestà di regime ecclesiastico per i superiori contemplati dal §2, ma con un'ampiezza quantitativa limitata alla sola funzione esecutiva e a quanto previsto dal diritto universale e dal diritto proprio.

La linea dottrinale enunciata dal Gutierrez, benché sia ancora aperta al dibattito, viene assunta come punto di riferimento privilegiato per ogni ulteriore approfondimento dottrinale da vari autori<sup>112</sup>. Tra questi si distingue Andrea Boni per aver accolto in pieno la teoria del Gutierrez: «Siamo fermamente convinti che la distinzione tra il paragrafo primo e il paragrafo secondo del can. 596 si deve ricondurre ad una distinzione semplicemente di ordine "quantitativo". Tutti gli istituti religiosi sono retti dalla potestà soprannaturale che regge tutta la Chiesa: gli istituti religiosi sono retti dalla pote-

---

<sup>112</sup> Cfr. Código de Derecho Canónico (Edición anotada a cargo de P. Lombardia y J. I. Arrieta, Pamplona 1984, can. 596: «Desaparece, por una parte, la denominación de potestad *dominativa*, quizá por no responder pienamente a su verdadero carácter, siendo así que la potestad de todos los institutos deriva de la potestad eclesiástica, dunque no llegue a ser potestad de régimen en sentido estricto. El legislador no ha querido precisar más este delicato tema doctrinal, limitandose a dar unas normas prácticas, en virtud de las cuales el ejercicio de esa potestad – sea cual fuere su naturaleza – se rege por los mismos preceptos que la potestad de régimen, en special la potestad ejecutiva».

A. BENLLOCH-POVEDA (Dir.), *Código de Derecho Canónico*, EDICEP, Valencia 1993, can. 596: «*Doble potestad de los Superiores y capítulos de los IVC y SVA*. Todos los Superiores y capítulos de cualquier IVC tienen la naturaleza, tipo y facultades de aquella potestad de que hablan el derecho universal y las Constituciones de cada IVC. Además de ésta, todos los Superiores y Capítulos de los IVC religiosos clericales pontificios, tienen la potestad de régimen o gobierno de que habla el c. 129, es decir, la propia Jerarquía de la Iglesia, para cuya habilidad y posesión se necesita estar ordenado *in sacris*. Por consiguiente, este c. en cierta medida revolucionario y amplísimo, contiene: a) dos fuentes de proveniencia y de definición de dos potestades distintas; b) dos sujetos de atribución a distintos sujetos, a los tres niveles posibles (general, provincial y local), pertenecientes a bloques de potestad conferida, conforme insinuado. Es prácticamente imposible que la potestad común, llamada antes *dominativa*, tenga naturaleza, fines y divisiones radicalmente diferentes de la eclesiástica de régimen; de ahí el que el legislador le aplique los cc. 131, 133, 137-144».

stà soprannaturale che Cristo partecipa sacramentalmente al "corpo sociale" della Chiesa [...]. In ragione della "destinazione sociale" della sacra potestà che Cristo conferisce sacramentalmente alla sua Chiesa, i religiosi (*pro rata parte*), sono abili all'esercizio della potestà ecclesiastica di governo (esecutiva), come possibilità dottrinale, in tutti gli istituti, indipendentemente dalla loro condizione clericale o laicale, in quanto *cooperano* (sono *cooperatori*) con la gerarchia ecclesiastica (Sommo Pontefice, Vescovo Diocesano) nel governo del proprio istituto (potestà legislativa, esecutiva e giudiziale). In quanto i laici non sono esclusi, dottrinalmente, dall'esercizio della potestà giudiziale, essi non sono esclusi, dottrinalmente, neppure dall'esercizio della potestà esecutiva, per cui possono ricoprire l'ufficio di superiore religioso»<sup>113</sup>.

Effettivamente, questo ragionamento del Boni ha il suo fondamento nella dottrina giuridica: «In quanto la sacra potestà di santificare, di insegnare e di governare viene conferita sacramentalmente da Cristo alla *socialità* della sua Chiesa (Popolo di Dio della Nuova Alleanza), e non ai chierici e ai laici, essa è partecipabile, anche a prescindere dalla sacra ordinazione, ogni qualvolta che il suo esercizio non richieda particolari condizioni sacrali di ordine personale (sacralità del battesimo, sacralità dell'ordine sacro) [...]. In ragione di questa sua articolazione, la potestà ecclesiastica di governo può essere esercitata in chiave di cooperazione (can. 129 §2), anche a livello di titolarità diversificata [...]. La possibilità dei laici di cooperare con i chierici nell'esercizio della potestà ecclesiastica di governo si rende possibile in ragione di questa diversificazione degli uffici ecclesiastici di governo: ovviamente si tratterà sempre di una partecipazione di potestà a livello di cooperazione, in quanto l'articolazione della potestà di governo in potestà legislativa, esecutiva e giudiziale è legata al suo esercizio (non alla sua sostanza): ontologicamente, la distinzione tra potestà legislativa, esecutiva e giudiziale, a se stante, non esiste (si tratta di un'unica potestà). [...] La statura teologico-giuridica che conferisce al *christifidelis* il proprio battesimo, lo abilita alla cooperazione con i chierici nell'esercizio della potestà

---

<sup>113</sup> A. BONI, *Gli istituti religiosi e la loro potestà di governo*, Pontificium Athenaeum Antonianum, Romae 1989, p. 499.

sacra di governo della Chiesa, in ordine alla missione stessa della Chiesa, potestà che come corpo sociale, la Chiesa ha ricevuto da Cristo»<sup>114</sup>.

Per il Gutierrez e il Boni, la potestà che i §§1-2 del can. 596 ci presentano è unica nella sua sostanza nel condividere la stessa identità ontologica soprannaturale, a differenza dell'origine naturale della potestà dominativa del *Codex* 1917. La distinzione tra le due potestà, enunciate nei predetti paragrafi, è solo a livello quantitativo. Infatti, unica nella sua sostanza è la potestà di governo che Cristo conferisce alla sua Chiesa. La distinzione è nella sua articolazione in potestà legislativa, esecutiva e giudiziale (can. 135). La Chiesa partecipa a sua volta la potestà esecutiva a tutti i superiori di vita consacrata (can. 596 §1), mentre partecipa l'intera potestà ecclesiastica di governo solo ai superiori degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio [e alle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio in forza del can. 732], tanto per il foro esterno che interno (can. 596 §2). I superiori ricevono questa partecipazione di potestà dalla gerarchia ecclesiastica (can. 129 §§1 e 2), in ragione delle esigenze pastorali del proprio ufficio e in ragione della loro capacità di accoglimento (chierici, laici): *quidquid accipitur ad modum recipientis accipitur*<sup>115</sup>. Ovviamente, pertanto, i laici rimarranno esclusi dalla potestà di governo quando l'esercizio di questa derivi dall'ordine sacro per l'esercizio del foro interno.

Il *christifidelis* è una persona che in forza del battesimo è reso partecipe dei *tria munera* di Cristo. Su questo fondamento il can 129 §2 ammette i laici a *cooperare* nell'esercizio della potestà di governo con coloro che sono insigniti dell'ordine sacro. Il can. 150, che riserva *ad validitatem* al solo sacerdote ordinato l'ufficio che comporta la piena cura delle anime, non è un ostacolo perché di per sé il governo degli istituti religiosi non comporta necessariamente la "piena cura delle anime" che può essere demandata ad altri dal superiore non ordinato sacerdote. I religiosi laici possono ricoprire l'ufficio di superiore ed esercitare la potestà esecutiva del governo ecclesiastico in chiave di *cooperazione* con la Gerarchia ecclesiastica specifi-

---

<sup>114</sup> *Ibid.*, pp.81-83.

<sup>115</sup> *Ibid.*, p. 481.

ca, Papa o Vescovo, a seconda che l'istituto sia di diritto pontificio o diocesano. Soltanto quando la cura delle anime è "piena", è esigita la sacra ordinazione perché l'esercizio della potestà di governo si estende al foro interno.

Illuminante è lo studio di Umberto Betti sul ruolo dei laici chiamati a partecipare alla potestà di governo in chiave di "cooperazione"<sup>116</sup>.

Respinta la proposta di inserire nello *Schema 82* la riduzione del concetto di "cooperazione" a semplice "aiuto"<sup>117</sup>, ai laici non è precluso qualche aspetto della *potestas regiminis ecclesiastici*, riservata solo ai chierici. Aggiunge il Betti: «Anche se tale accesso rimane nel campo delle pure possibilità, il passaggio dalla possibilità a un caso concreto è previsto nel can. 1421 §2, che riproduce alla lettera il corrispondente testo, pari numero, dello *Schema 82*: "Episcoporum conferentia permettere potest ut etiam laici iudices constituentur, e quibus, suadente necessitate, unus assumi potest ad collegium efformandum". Basta la sola presenza di questo canone per precludere interpretazioni nichiliste dei cann. 129 e 274 §1 intese a radiare la possibilità di una qualche partecipazione dei laici alla potestà di giurisdizione anche dal mondo delle ipotesi [...]. Il fatto che ne possa partecipare, almeno nella forma giudiziale, un laico, uomo o donna che sia, porta a pensare che non ogni potestà di giurisdizione tragga esistenza dal sacramento dell'ordine»<sup>118</sup>.

Scartato il rischio di una certa *laicizzazione* della potestà di giurisdizione ecclesiastica, separandola dal sacramento dell'ordine, e, allo stesso tempo, di una certa *clericalizzazione* dei laici, il Betti vede, attraverso i principi orientativi del Vaticano II, il battesimo quale radice della possibilità della partecipazione dei laici nell'esercizio della potestà di giurisdizione<sup>119</sup>. La

---

<sup>116</sup> U. BETTI, *In margine al nuovo Codice di Diritto Canonico*, in *Antoniano*, 58 (1983) 628-647.

<sup>117</sup> *Vide infra*, nota 130. Era la proposta del card. J. Ratzinger, il quale presentava il §2 del can. 129 in questi termini: «In exercitio eiusdem potestatis ii, qui ordine sacro non sunt insigniti, suo modo ad normam iuris *adiuvare et cooperari* possunt» («Gutachtliche Stellugnahme» del 16 settembre 1982, p. 3).

<sup>118</sup> *Ibid.*, pp. 638-639.

<sup>119</sup> Cfr. LG, cap. IV; *Apostolicam actuositatem*; can. 204 §1.

statura teologico-giuridica che conferisce al *christifidelis* il proprio battesimo, lo abilita alla *cooperazione* con i chierici nell'esercizio della potestà sacra di governo della Chiesa<sup>120</sup>.

Molto acutamente e in modo appropriato il Boni rileva che l'articolazione della potestà di governo in potestà legislativa, esecutiva e giudiziale permette il suo esercizio in chiave di *cooperazione* (can. 129 §2) anche a titoli diversi, perché non tutti gli uffici ecclesiastici comportano l'esercizio della piena potestà di governo: «ovviamente si tratterà sempre di una partecipazione di potestà a livello di cooperazione, in quanto l'articolazione della potestà di governo in potestà legislativa, esecutiva e giudiziale è legata al suo esercizio (non alla sua sostanza): ontologicamente, la distinzione tra potestà legislativa, esecutiva e giudiziale, a se stanti, non esiste, si tratta di un'unica potestà»<sup>121</sup>.

Quali siano gli uffici dove i laici possono essere chiamati a offrire *cum clericis* la loro *cooperazione*, trova una possibile soluzione nella risposta della Congregazione per la Dottrina della Fede al quesito postole dalla Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico. Il Betti individua nella risposta della Congregazione per la Dottrina della Fede «il criterio per portare avanti il discorso in questa direzione», cioè il battesimo come radice della possibilità della partecipazione dei laici nell'esercizio della potestà di giurisdizione.

Per la Congregazione della Dottrina della Fede: «dogmaticamente i laici sono esclusi soltanto dagli uffici intrinsecamente gerarchici, la cui capacità è legata alla ricezione del sacramento dell'Ordine»<sup>122</sup>. Gli uffici *intrinsecamente gerarchici* sono tali perché per consegnarli è necessaria la sacra ordina-

<sup>120</sup> Cfr. A. BONI, *Gli istituti religiosi...*, o. c., p. 83.

<sup>121</sup> *Ibid.*, pp. 81-82.

<sup>122</sup> Cfr. U. BETTI, *In margine al nuovo Codice di Diritto Canonico*, art. cit. p. 641. Il quesito e la risposta della Congregazione, decisa dai Cardinali il 15 dicembre 1976 e approvata dal Papa il 17, furono riprodotti nel "Folium ex officio" della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice in vista della votazione nella Plenaria del 1981. La domanda era la seguente: «Utrum laici, utpote baptisate suo modo munerum Christi participes facti, adsumi possint, sub ductu quidem Episcoporum, ad aliqua munera regiminis seu iurisdictionis, participationem nempe secumferentia in potestatibus legislativa, executiva vel iudiciali; et si affirmative, quaenam sint haec munera ecclesiastica ad finem spiritualem exercenda quae etiam laicis committi possunt?».

zione e comportano l'esercizio della piena potestà ecclesiastica di governo.

È consequenziale, pertanto, la deduzione che esistano anche uffici solo *estrinsecamente gerarchici* «nel senso che per essere esercitati abbisognano dell'abilitazione della gerarchia, responsabile immediata di tutto il ministero propriamente pastorale nella Chiesa; ma non hanno come causa produttiva né il sacramento dell'Ordine né chi ha ricevuto questo sacramento. Si tratta appunto degli uffici ai quali possono accedere i laici in forza del battesimo e, insieme, in dipendenza della gerarchia. Una volta, dunque, intervenuta l'abilitazione gerarchica, gli uffici ai quali i laici sono così deputati non sono più gerarchici neppure estrinsecamente, ma sono semplicemente laicali [...]. I laici non diventano capaci di detti uffici perché sono chiamati a esercitarli dalla gerarchia, ma dalla gerarchia vi sono chiamati perché essi ne sono sacramentalmente capaci»<sup>123</sup>. Pertanto, per il Betti, la capacità ontologica dei poteri annessi a tali uffici ha la sua origine sacramentale nel battesimo. L'assunzione dei laici da parte dei ministri ordinati ne legittima il suo ordinato esercizio.

Anche un altro studioso di alto profilo, qual è Domingo Andrés, converge sulla linea del Gutierrez e del Boni, circa la natura e l'estensione della potestà del can. 596.

La potestà del can. 596 §1, comune a tutti gli istituti di vita consacrata senza distinzioni, detta anche "ex dominativa", si tratta per l'Andrés di una potestà non identificabile né con la potestà di giurisdizione né con la potestà privata, non radicata esclusivamente né esaustivamente nel voto di obbedienza<sup>124</sup>.

<sup>123</sup> *Ibid.*, p. 641.

<sup>124</sup> J. D. ANDRÉS, *Los superiores religiosos según el Código. Guía de súbditos y de superiores*, Madrid, 1985, p. 99: «[La potestad inadjetivada, ex dominativa, común en todos los IVCR sin distinción] podemos definirla como el derecho de gobernar el Instituto, considerado como sociedad jurídica y pública en la Iglesia, necesaria y voluntaria (cf. can. 607 §2), universal, erigida y aprobada por la suprema Autoridad eclesiástica (cf. can. 573 §2), moderado eficazmente su estado público (cf. can. 607 §§ 1-2), que a veces es también clerical asociado al religioso (cf. can. 588 §2), y conduciendo a los miembros de aquél, tanto individualmente como en comunidades o grupos de comunidades (cf. can. 621), y casi exclusivamente en el fuero externo, al seguimiento de Cristo, que han profesado como suprema regla de vida (cf. can. 662).

La soluzione che l'Andrés offre al duplice ambito di potestà del can. 596 si orienta su una distinzione di tipo "quantitativo". La potestà dei superiori contemplati dal can. 596 §1, rispetto alla potestà di giurisdizione dei superiori indicati dal can. 596 §2, si spiega con la possibilità dei laici di *cooperare* all'esercizio della potestà ecclesiastica di governo (can. 129 §2) «però esto últimos Superiores y Capítulos [del can. 596 §1], *cuantitativamente*, sobre la base de los diez cánones que se la adosan [cann. 131, 133, 137-144], de la mención del derecho universal y de las Constituciones como parámetros de definición (que implica a la vez extensión y circunscripción), tienen bastante menos potestad, porque se halla ceñida a la función ejecutiva y al fuero externo». L'Autore, confrontando i due ambiti di potestà del can. 596, non vi scorge differenze sul piano "qualitativo". I Superiori del can. 596 §1 «*cualitativamente y en el pleno del ejercicio* su potestad viene a ser como la de los primeros [superiori del can. 596 §2 con potestà ecclesiastica di giurisdizione], es decir, eclesiástica de régimen para gobernar la vida cristiana, la vida consagrada y la vida clerical (si el IVCR es clerical de derecho diocesano) de sus súbditos»<sup>125</sup>.

---

<sup>125</sup> *Ibid.*, p. 98-107. I superiori contemplati dal can. 596 §§1 e 3 godono di una potestà codificata "senza aggettivo qualificativo" e definita dal diritto universale e dalle costituzioni. A questa potestà si applicano alcune delle norme relative anche alla potestà di giurisdizione: a) can. 131: distinzione in potestà ordinaria e delegata, propria e vicaria; b) can. 133 limiti del mandato di delega ed effetti invalidanti; c) cann. 137 §§1-2: delega della potestà esecutiva ordinaria e suddelega della potestà delegata; d) can. 138: interpretazione della potestà esecutiva ordinaria e delegata; e) can. 139: concorrenza di competenza; e) cann. 140-141: tre forme di delega; f) cann. 141-143: cessazione e sospensione della potestà esecutiva delegata e ordinaria; g) can. 144: supplenza della potestà esecutiva. I superiori degli istituti di vita consacrata clericali di diritto pontificio contemplati dal can. 596 §2 godono della potestà ecclesiastica di governo che, includendo lo stesso ambito di potestà prevista per i superiori contemplati dal can. 596 §1, si estende dal can. 129 al can. 144: a) can. 130: potestà da esercitarsi nel foro esterno e nel foro interno; b) can. 132: concessione delle facoltà abituali; c) can. 134: titolo di *Ordinario* riservato ai superiori maggiori con potestà almeno esecutiva, appartenenti a istituti di vita consacrata clericali di diritto pontificio; d) can. 135: potestà legislativa, esecutiva e giudiziale; e) can. 136: ambito della potestà esecutiva.

Senza ombra di dubbio possiamo concludere che nell'ambito della vita consacrata la potestà di santificare, istruire e governare è sempre stata esercitata dai superiori, non solo chierici, ma anche laici, appartenenti a Religioni esenti o non esenti. Il fondamento si trova nell'origine della potestà sacra che, provenendo solo da Cristo, viene trasmessa dalla Chiesa a tutti coloro che sono investiti nell'ambito del suo ordinamento giuridico della responsabilità di condurre le anime al conseguimento della carità perfetta. Da qui è derivato il senso e l'urgenza nel *Codex* 1983 di depurare il concetto di potestà sacra dal concetto naturalistico di potestà "dominativa". Essere *christifidelis* è il presupposto necessario per essere chiamati a svolgere alcuni uffici in funzione di "cooperazione" *cum clericis*. Il Legislatore ha continuato a riconoscere ai superiori, anche se non appartenenti a istituti religiosi clericali di diritto pontificio, ambiti che sono propri della potestà di governo, soprattutto esecutiva, definita dal diritto universale e dalle costituzioni<sup>126</sup>.

Abbiamo spiegato nel sottotitolo n. 5 di questo studio che la *cooperazione* dei laici dovrebbe limitarsi alla potestà delegata che «viene concessa alla persona stessa, non mediante l'ufficio» (can. 131 §1) poiché «solo i chierici possono ottenere uffici il cui esercizio richieda la potestà d'ordine o la potestà di governo

---

<sup>126</sup> Basta qualche esempio: can. 307 §3 permesso per entrare a far parte di un'associazione; can. 605 licenza di vivere per non oltre un anno fuori dell'istituto; can. 641 ammissione al noviziato; can. 647 §1 erezione, trasferimento, e soppressione della casa di noviziato; can. 647 §2 permesso dato al novizio di attendere al noviziato in un'altra casa dell'istituto; can. 668 §4 licenza di rinuncia facoltativa ai propri beni da parte di un professo di voti perpetui; can. 671 licenza data a un religioso per assumere incarichi o uffici fuori dell'istituto; can. 684 §1 passaggio di un professo di voti perpetui dal proprio istituto religioso a un altro; can. 686 §1 concessione di indulto di escaustrazione per non più di un anno a un professo di voti perpetui; can. 688 §2 indulto di lasciare l'istituto a un religioso di voti temporanei; can. 689 §1 esclusione di un professo temporaneo dalla successiva professione; can. 690 §1 riammissione di un novizio o di un religioso professo usciti legittimamente dall'istituto; can. 694 e ss. dimissione di un religioso dall'istituto; can. 703 espulsione immediata dall'istituto; can. 832 licenza per la pubblicazione di scritti che trattano questioni di religione o di costumi; can. 1196 n.2 dispensa dai voti privati; can. 1203 dispensa dai giuramenti promissori.

ecclesiastico» (can. 274 §1). Riteniamo che si aprano prospettive *de iure condendo* il conciliare l'*habilitas* dei laici ad essere assunti dai Pastori in uffici ecclesiastici e incarichi (can. 228 §1), come ad esempio essere costituiti giudici ed entrare a far parte di un collegio giudicante (can. 1421 §2), con la preclusione assoluta formulata dal can. 274 §1 ai laici che vengono esclusi da quegli uffici che richiedono la potestà di governo ecclesiatico.

Si tratta di una problematica di grande rilievo che richiede di essere dipanata proprio in considerazione del compito altamente ecclesiale esercitato dai superiori appartenenti a istituti di vita consacrata di qualsiasi tipologia, anche non clericale. La potestà di governo dei superiori, contemplati dal can. 596 §1, svolge senza dubbio la funzione esecutiva nel foro esterno secondo il meccanismo della giurisdizione determinato dal can. 596 §3; è ontologicamente differente dalla potestà dominativa sia per la sua origine divina sia per il suo conferimento attraverso il ministero della Chiesa (can. 618); è una partecipazione alla potestà di regime da esercitarsi in chiave di *cooperazione, cum clericis* (can. 129 §2); si tratta, pertanto, di vera giurisdizione – limitata nel suo oggetto dal Diritto universale e dalle Costituzioni e nel suo esercizio dal can. 596 §3 – perché permette di guidare con autorità alla vita eterna i fedeli che si sono consacrati in tali istituti.

Un'altra questione che potrebbe diventare oggetto di riflessione *de iure condendo*, riguarda gli istituti religiosi clericali di diritto diocesano i cui superiori, a differenza dei corrispettivi istituti di diritto pontificio, rimangono esclusi dalla potestà ecclesiastica di governo. La potestà dei moderatori supremi e dei superiori maggiori degli istituti religiosi clericali di diritto diocesano rientra nel can. 596 §1. Sembra molto riduttivo chiudere la questione facendo appello al criterio d'incardinazione dei chierici per i quali l'ordinario è il vescovo diocesano, mentre negli istituti religiosi clericali di diritto pontificio e nelle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio i chierici professi sono incardinati nell'istituto e i rispettivi superiori maggiori sono ordinari (can. 134 §1).

Il vescovo diocesano non è il superiore interno dell'istituto di diritto diocesano<sup>127</sup>. Il Legislatore, rispetto al can. 492 §2 del

---

<sup>127</sup> Cfr. *Communicationes* 18 (1986) 198-199: «Relator asserit divisionem institutorum religiosorum in instituta iuris dioecisani et iuris ponti-

*Codex* 1917, ha voluto mitigare l'autorità del vescovo diocesano sull'istituto riconoscendogli la prerogativa di esercitare su di esso «una speciale cura» (can. 594), ma evitando di usare come in passato il termine «giurisdizione». Il Legislatore, invece, riguardo alla vita interna dell'istituto, riconosce «una giusta autonomia di vita, specialmente di governo» (can. 586 §1), mentre assegna agli ordinari del luogo il compito di «salvaguardare e proteggere questa autonomia» (can. 586 §2). Tutti gli istituti di vita consacrata, compreso quelli di diritto diocesano, «sono soggetti a un titolo particolare alla suprema autorità della Chiesa» (can. 590 §1) e tutti e singoli religiosi «sono tenuti ad obbedire al Sommo Pontefice, come al loro Supremo Superiore, anche in forza del sacro vincolo di obbedienza» (can. 590 §2). Il Papa è il superiore supremo e interno di ogni tipo di istituto di vita consacrata. La competenza del vescovo sull'istituto di diritto diocesano è esterna e si potrebbe qualificare come potestà vicaria e cumulativa con quella della Santa Sede<sup>128</sup>. Pertanto, l'esclusione degli istituti religiosi clericali di diritto diocesano dalla partecipazione della potestà ecclesiastica di governo induce a riflettere in prospettiva *de iure condendo*. Una possibile soluzione potrebbe essere ricercata nella partecipazione ad essi della potestà ecclesiastica di governo per mezzo dell'ordinario del luogo *ad instar* degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio ai quali la potestà ecclesiastica di governo viene partecipata dal Papa tramite il Diritto universale e l'approvazione delle Costituzioni.

---

ficci non tangere naturam institutorum, sed indicare conditionem iuridicam externam eorum» [...] «Instituta enim pendent ab Episcopo, non autem qua superiore religioso interno, sed qua superiore ecclesiastico. Religiosi votum nuncupant oboedientiae ad superiores internos, non autem ad Episcopum. Quandoque Episcopi mutare volunt habitum, regimen internum, etc., at vero praetermittendum non est religiosos sese Deo consecrassent iuxta quasdam Constitutiones, cautelas et formam, quae quidem mutari nequeunt quin ipso facto nullus reddatur contractus initus a religioso cum proprio istituto vi professionis. Hac in re quidam abusus contingunt».

<sup>128</sup> Cfr. V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Edizioni Dehoniane Bologna, 1992, p. 130.

## 9. CONCLUSIONE

La Chiesa è costituita e organizzata come società. I *christi-fideles* nel battesimo sono conformati a Cristo e formano un unico corpo sociale.

Il corpo sociale di Cristo manifesta la sua organicità nell'assolvere alle sue diverse funzioni ricevute in dono. Il battesimo e la connessione comunionale sono la prerogativa per essere parte del corpo sociale di Cristo.

Nel corpo sociale di Cristo sono presenti gli istituti di vita consacrata che partecipano degli elementi strutturali e costitutivi della Chiesa considerata nella duplice natura carismatica e istituzionale. Per la rilevanza di diritto pubblico degli istituti di vita consacrata, la Chiesa provvede all'organizzazione comunitaria della vita con il proprio ordinamento giuridico. La loro partecipazione alla stessa natura strutturale della Chiesa richiede, inoltre, che siano retti da una specifica potestà ecclesiastica di governo. Nella vita religiosa il processo associativo è una sua intrinseca esigenza. La legittima autorità è assolutamente necessaria come elemento formale che la struttura e la organizza.

Come nella Chiesa, anche negli istituti di vita consacrata la potestà non è di ordine naturale, ma viene conferita sacramentalmente da Cristo attraverso il battesimo e l'ordine sacro. L'ufficio di superiore necessita della potestà sacra per poter essere esercitato. Essa è unica nella sua realtà ontologica, ma articolabile in *potestas sanctificandi, docendi e regendi* in ragione del suo esercizio richiesto dall'ufficio. Soltanto i chierici sono abilitati a ottenere uffici per il cui esercizio si richiede la potestà di governo ecclesiastico (can. 129 §1). Il laico entra a far parte della dimensione sociale della Chiesa con il battesimo che lo costituisce "persona" con gli obblighi e i diritti che sono propri dei cristiani. Nell'esercizio della stessa potestà che hanno i chierici di reggere e guidare socialmente i fedeli possono essere chiamati anche i laici, ma solo a titolo di *cooperazione* (can. 129 §2). L'*habilitas* dei laici a *cooperare* ha la sua radice nel battesimo. Dalla gerarchia vi sono chiamati perché ne sono sacramentalmente capaci, e non viceversa.

Gli istituti di vita consacrata appartengono alla Chiesa costituita e organizzata come società. I loro membri possiedono uno *status* che per sua natura non è né laicale né clericale,

ma che viene costituendosi sul comune fondamento del battesimo di cui i voti sono un'espressione più piena. Tuttavia, gli istituti di vita consacrata si distinguono in clericali e laicali, religiosi e secolari, di diritto pontificio e di diritto diocesano. Da questa specifica identità degli istituti di vita consacrata dipende la differente partecipazione dei superiori alla potestà ecclesiastica di governo secondo il can. 596 §§1-3.

Dal confronto tra il can. 501 §1 del *Codex* 1917 e il can. 596 §1 del *Codex* 1983 si nota che nella legislazione vigente è scomparsa quella potestà qualificata come "dominativa". Abbiamo ripercorso l'evoluzione del concetto di potestà dominativa nell'ambito della vita consacrata dal suo significato di acquisizione possessoria del suddito che emetteva la professione solenne in un Ordine dove i superiori esercitavano la potestà di governo indipendentemente dal loro stato laicale o clericale per giungere alla codificazione del 1917 dove la potestà ecclesiastica di governo veniva riservata solo alle Religioni clericali di diritto pontificio esenti. La potestà dominativa veniva esercitata dai superiori di Religioni sia clericali che laicali, di diritto diocesano o di diritto pontificio non esenti, ai quali si aggiunsero nel 1947 gli istituti secolari sia di diritto pontificio che di diritto diocesano.

Ci siamo posti la domanda sul senso del cambiamento introdotto con il *Codex* 1983 e se la scomparsa della potestà qualificata come "dominativa" rispondesse a una profonda riflessione teologica e giuridica iniziata già con la promulgazione del primo *Codex*. Tra i vari interrogativi sollevati dagli Autori vi era la questione su come conciliare la potestà dominativa, di natura privatistica, con la natura degli istituti di vita consacrata, propria del diritto pubblico della Chiesa. Inoltre, gli Autori si domandavano quale fosse l'estensione della potestà dominativa rispetto alla normativa che regola la potestà di giurisdizione. Il contributo del Card. Larraona rappresenta la novità nel superamento del concetto di potestà dominativa privata, introducendo la distinzione tra *potestas stricte publica* e *potestas dominativa publica* detta anche *imperfecta seu inchoata*. A rafforzare questa linea è stato ricordato il can. 305 del *Codex Iuris Canonici Orientalis* promulgato da Pio XII il 9 II 1952; la risposta del 26 III 1952 data dalla Pontificia Commissione per l'Interpretazione Autentica del CIC con cui estende quanto è disposto dai cann. 197, 199, 206-209 sulla potestà di giurisdizione alla potestà

dominativa; l'allocuzione *Haud mediocri* dell'11 XI 1958 rivolta da Pio XII ai Superiori generali.

Con la promulgazione del nuovo *Codex* il problema dibattuto tra gli studiosi verte sulla natura della potestà comune a tutti gli istituti di vita consacrata (can. 596 §1) e sull'eventuale distinzione ontologica rispetto alla potestà negli istituti religiosi clericali di diritto pontificio (can. 596 §2).

Tra gli studiosi in questo ambito si è distinto il Gutierrez che, esclusa la distinzione di natura ontologica tra la potestà indicata dai due paragrafi del can. 596, individua una differenza solo di tipo quantitativo – perché unica è nella Chiesa la potestà ecclesiastica di governo che Cristo le partecipa – limitatamente ai canoni sulla potestà di regime esecutiva per il foro esterno indicati dal can. 596 §3.

Il Boni, accogliendo la posizione dottrinale del Gutierrez, sostiene la distinzione meramente quantitativa tra i §§1 e 2 del can. 596. Alla potestà di governo esecutiva del can. 596 §1 sono abili tutti i superiori, indipendentemente dalla loro condizione laicale o clericale, in quanto svolgono questo ufficio in chiave di *cooperazione* (129 §2) con la gerarchia ecclesiastica. La statura teologico-giuridica che conferisce al *christifidelis* il proprio battesimo lo abilita alla cooperazione con i chierici nell'esercizio della potestà sacra di governo della Chiesa.

Su questa linea è anche il Betti che vede nel battesimo la radice della possibilità della partecipazione dei laici all'esercizio della potestà di giurisdizione. Per questo il Betti fa leva sulla risposta della Congregazione per la Dottrina della Fede del 15 dicembre 1976 che introduce la categoria di uffici *intrinsecamente gerarchici* per indicare l'ambito specifico dell'esercizio della potestà sacra la cui *habilitas* è collegata alla ricezione dell'ordine sacro. Di conseguenza, per il Betti, esistono anche uffici *estrinsecamente gerarchici* ai quali possono accedere i laici in forza del loro battesimo, insieme e in dipendenza dalla gerarchia. Il battesimo è la scaturigine della capacità ontologica dei poteri annessi a tali uffici. L'assunzione dei laici da parte dei ministri ordinati conferisce la legittimazione al suo ordinato esercizio.

Queste considerazioni, astrattamente contenute nella formulazione del can. 129 §§1-2, esplicitano l'unità della natura ontologica della potestà di governo nella Chiesa. Tutta la Chiesa, nelle singole sue componenti, deve essere retta da un'unica

potestà di origine soprannaturale. In tal modo, lo stato di vita battesimale come quello clericale – fatto salvo il netto discrimine segnato dalla potestà di ordine – si distingue per il diverso grado di partecipazione alla potestà di governo e non per la differente natura ontologica di essa. L'abilitazione battesimale alla *cooperazione* che ai laici viene riconosciuta dal can. 129 §2 è una riprova che la distinzione è solo a livello di partecipazione o, per dirla con il Gutierrez, a livello quantitativo a proposito dei §§1 e 2 del can. 596.

Lo stato di vita consacrata per sua natura non è né clericale né laicale (can. 588 §1). Le categorie nelle quali rientrano i vari istituti di vita consacrata non si distinguono per una diversa natura e origine della potestà che viene loro riconosciuta. Vi sono alcuni che continuano a parlare di “potestà ex dominativa” per non rompere il legame con il passato nonostante la decisione del Legislatore. Non esiste nella Chiesa una potestà soprannaturale e una potestà naturale. Ogni potestà nella Chiesa viene dall'alto, da Cristo. Questo deve essere considerato il motivo più evidente e ragionevole che ha condotto il Legislatore del *Codex* 1983 a lasciar decadere l'aggettivo “dominativa” accanto al sostantivo “potestà” nel can. 596 §1.

Negli istituti di vita consacrata, maschili o femminili, clericali o laicali, religiosi o secolari, esenti o non esenti, la condivisione della potestà esecutiva inscritta nel can. 596 §1 non differisce ontologicamente dalla potestà del §2 riguardo agli istituti religiosi clericali di diritto pontificio e alle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio. Non tutti gli uffici, infatti, comportano il pieno esercizio della potestà legislativa, esecutiva e giudiziale, in quanto non tutti gli uffici sono destinati necessariamente alla piena cura delle anime (can. 150) – come nel caso del governo di una comunità religiosa – da richiedere l'esercizio dell'ordine sacerdotale (can. 274 §1). Anzi, il *Codex* non esclude che anche i laici possano essere assunti dai sacri Pastori in diversi uffici ecclesiastici (can. 228 §1). A questo proposito non deve sfuggire che il can. 274, per quanto riguarda l'ambito della potestà di giurisdizione, è una codificazione di diritto positivo ecclesiastico che non preclude la possibilità di approfondire il dibattito tra gli studiosi e di accogliere nuove soluzioni.

È di tutta evidenza che la distinzione tra le potestà contemplate dai §§ 1 e 2 del can. 596 non sia di natura ontologica, ma

solo di livello quantitativo, lo si evince ulteriormente dal fatto che anche gli istituti religiosi di vita consacrata clericali di diritto diocesano, benché siano retti da superiori insigniti dell'ordine sacro, sono esclusi dalla potestà ecclesiastica di governo contemplata dal §2. L'essere affidati alla *speciale cura del Vescovo diocesano* (can. 594), salvo quanto è richiesto per l'incardiazione dei religiosi chierici, non dovrebbe di per sé incidere sul regime e sulle esigenze del governo interno dell'istituto al quale è *riconosciuta una giusta autonomia* (can. 586 §1).

Orbene, la potestà comune a tutti gli istituti di vita consacrata prevista dal can. 596 §1 è di origine sovranaturale, ha la sua radice nel battesimo, viene esercitata in chiave di *cooperazione* (can. 129 §2) con i chierici che sono titolari di quegli uffici che per loro natura vengono qualificati come *intrinsecamente gerarchici*. In ragione del battesimo, la potestà sacra che Cristo conferisce a tutti i *christifideles* è complementare, cioè è in rapporto di *cooperazione*, con la potestà sacra conferita da Cristo con il sacramento dell'ordine per governare la sua Chiesa. Come la potestà di governo si articola in potestà legislativa, esecutiva e giudiziale, ma è ontologicamente unica nella sua sostanza, così la potestà sacra che scaturisce dal battesimo, nell'esercizio individuale dei *tria munera* richiesta per gli uffici *non intrinsecamente gerarchici*, è complementare e deve essere esercitata in chiave di *cooperazione* con la potestà ontologicamente unica conferita da Cristo ai sacri pastori con il sacramento dell'ordine. Coloro che svolgono un ufficio *non intrinsecamente gerarchico* dovranno rimanere sempre in comunione gerarchica con i chierici titolari degli uffici *intrinsecamente gerarchici*.

La Nota direttiva *Mutuae relationes* convalida questi principi nell'individuare l'origine divina della potestà e la sua connessione con la sacra gerarchia: «I *superiori* svolgono il loro compito di servizio e di guida all'interno dell'istituto religioso in conformità dell'indole propria di esso. La loro autorità procede dallo Spirito del Signore in connessione con la sacra gerarchia, che ha canonicamente eretto l'istituto e autenticamente approvato la sua specifica missione. Orbene, considerato il fatto che la condizione *profetica, sacerdotale e regale* è comune a tutto il popolo di Dio (cf. LG 9, 10, 34, 35, 36), pare utile delineare la competenza dell'autorità religiosa, accostandola, per analogia, alla triplice funzione del ministero pastorale, cioè d'insegnare, santificare e governare, senza per altro

confondere o equiparare l'una e l'altra autorità [...]. Quanto all'*ufficio di governare*, i superiori devono compiere il servizio di ordinare la vita della propria comunità, di organizzare i membri dell'istituto, di curare e sviluppare la peculiare sua missione e provvedere che venga efficientemente inserito nell'attività ecclesiale sotto la guida dei vescovi»<sup>129</sup>.

L'ufficio di superiore, indipendentemente dal suo *status* di chierico o laico, è in connessione con la gerarchia ecclesiastica, Sommo Pontefice o Vescovo diocesano a seconda dell'autorità che ha eretto l'istituto. L'esercizio della potestà esecutiva, limitata al foro esterno, viene conferita in chiave di *cooperazione* per l'espletamento di uffici non *intrinsecamente gerarchici*. In questo modo deve essere letto e compreso il §1 del can. 596.

L'*habilitas* dei laici a *cooperare* con i chierici, come si è visto, ha la sua radice nella consacrazione battesimale. I poteri annessi agli uffici che a loro è consentito di svolgere sono in funzione di *cooperazione* con coloro che sono stati insigniti dell'ordine sacro e sono titolari della potestà di governo. Che il verbo *cooperare* abbia una sua specifica valenza teologica e giuridica e non sia da considerarsi come un generico aiuto<sup>130</sup> lo possiamo desumere anche dalla Costituzione dogmatica *Lumen Gentium* n. 28 dove per indicare il rapporto tra vescovi e presbiteri – tra i quali esiste nell'ordine sacro una differenza di grado, ma non di essenza – viene utilizzato il verbo e il sostantivo *cooperare, cooperatore*<sup>131</sup>.

I superiori non insigniti dell'ordine sacro o, comunque, di istituti non religiosi, o non di diritto pontificio (can. 596 §1), possiedono una potestà ontologicamente differente dalla potestà che il Codex 1917 definiva "dominativa", sia per l'origine divina sia per il conferimento attraverso il ministero della Chiesa (can. 618). La potestà che il can. 596 §1 riconosce loro è una partecipazione alla potestà di regime da esercitarsi in chiave di *cooperazione, cum clericis* (can. 129 §2); si tratta, pertanto, di vera giurisdizione – limitata nel suo oggetto dal Diritto universale e dalle Costituzioni e nel suo esercizio dal can.

<sup>129</sup> *Mutuae relationes* 13, in *E V* 6, 612-613.

<sup>130</sup> *Vide supra*, nota 117.

<sup>131</sup> Cfr. LG 28 n. 2: «Presbyteri, ordinis Episcopalis providi cooperatores»; «Episcopus vero Sacerdotes cooperatores suos ut filios et amicos consideret».

596 §3 – perché permette di guidare con autorità alla vita eterna i fedeli che si sono consacrati in tali istituti.

Per ultimo, a corroborare questa posizione giunge appropriato il disposto del can. 19 con il ricorso al principio di *analogia iuris* e ai *principi generali del diritto*. Infatti, il can. 228 §1 sancisce l'*habilitas* dei laici a essere assunti dai sacri Pastori in uffici ecclesiastici aprendo le porte ai laici nell'assumere incarichi in ambiti giurisdizionali specifici. Il caso analogo, che rientra nell'ambito della potestà giudiziaria, è regolato da un'espressa disposizione di legge al can. 1421 §2: i laici sono ammessi a *cooperare* con i chierici nell'amministrazione della giustizia ecclesiastica entrando a far parte dei tribunali collegiali in qualità di giudici. Vi sono poi altri uffici per i quali i laici "sono abili a essere assunti dai sacri Pastori" nell'ambito della potestà esecutiva: uditore (can. 1428 §2) e notaio (can. 1437 §§1-2) nel tribunale ecclesiastico; cancelliere e notaio di curia diocesana (cann. 482-485); economo diocesano (can. 494).

Pertanto, il criterio giuridico del metodo analogico ci consente di affermare che il governo esercitato dai superiori, contemplati dal can. 596 §1, possiede una vera identità giurisdizionale, come per altri casi analoghi, benché circoscritta alla funzione esecutiva (can. 596 §3). Tale potestà viene esercitata in chiave di cooperazione *cum clericis*. (can. 129 §2).

Presentando l'evoluzione del pensiero teologico e giuridico della materia in esame, abbiamo voluto anche evidenziare che la potestà che si esercita negli istituti di vita consacrata è un tema che non trova ancora una soluzione definitiva. Ogni progresso nella comprensione riceve il suo impulso da una lettura che deve essere fatta in prospettiva ecclesiale perché la potestà sacra si inserisce nel mistero di Cristo e della Chiesa. La vita consacrata entra a far parte dello stato giuridico della Chiesa, della sua vita e della sua santità. È uno stato di vita che entra come parte essenziale del corpo sociale della Chiesa e si offre come dono di comunione per la sua edificazione. Ecco perché l'autorità – nello specifico del suo stato giuridico di appartenenza: istituti clericali o laicali, religiosi o secolari, di diritto diocesano o di diritto pontificio – non svolge un'azione puramente organizzativa, ma è chiamata essa stessa a realizzare personalmente la triplice missione operando in nome di Cristo che è maestro, sacerdote e re.